

# Bullettino

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO

PER IL MEDIO EVO

106/2



ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO  
PALAZZO BORROMINI

2004



## Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo\*

Non è più frequente che un documento solo stia al centro di questioni, anche piccole, di storia. La storia non si fa più solo coi testi, come insegnò Lucien Febvre<sup>1</sup>; tanto meno con un paio di testi esaminati singolarmente. Qualche volta, tuttavia, capita ancora che un testo documentario sia l'unico fondamento di una qualche conclusione, cui altre si leghino in modo esclusivo e tutte, in catena, formino un risultato di indagine storica. Valga allora l'incoraggiamento del giovane Marc Bloch: «Les règles de la critique du témoignage ne sont pas un jeu d'érudits»<sup>2</sup>.

Esamineremo nella maniera più ravvicinata e completa di cui siamo capaci due documenti conservati in originale nell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Il primo, dell'anno 748, ha posto e pone

\* Lo spunto per questo lavoro proviene da due paragrafi (rispettivamente il 3 e il 4 del capitolo II) della mia tesi di Dottorato di Ricerca in Storia Medievale (XII ciclo) discussa all'Università di Firenze (a. a. 2000-2001): *Documenti e proprietà altomedievali. Fondamenti e problemi dell'esegesi storica delle fonti documentarie nello specchio della tradizione delle carte pisane dei secoli VIII-XI*. Se i pochi cenni a questioni di natura linguistica sono condotti con un minimo di pertinenza, ciò è dovuto alla grande pazienza di maestro dell'amico Pär Larson, che mi è caro qui ringraziare pubblicamente. Se l'intera operazione risulterà alla fine di un pur piccolo interesse, significherà invece che sarò riuscita a non tradire le esortazioni e le lezioni generose di Attilio Bartoli Langeli, al quale questo lavoro è – in ogni caso – dedicato.

<sup>1</sup> «L'histoire se fait avec les textes»: era il principio che Lucien Febvre attribuiva a Fustel de Coulanges e contro il quale polemizzava in pagine memorabili del 1933 (*Ni histoire à thèse ni histoire-manuel. Entre Benda et Seignobos*) ripubblicate in L. Febvre, *Combats pour l'histoire*, Paris 1953, pp. 80-98: 86.

<sup>2</sup> M. Bloch, *Critique historique et critique du témoignage*, «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations», 5/1 (1950), pp. 1-8: 8 (testo del 1914, pubblicato postumo).

numerose questioni di ordine diplomatico e contenutistico. Il secondo, non datato ma risalente al settimo decennio del secolo VIII, non è altrettanto problematico, ma ha tali caratteri di eccezionalità da offrire, anche quando lo si osservi per l'ennesima volta, fittissimi spunti interpretativi.

## I

## Due vescovi per un testamento

Schiaparelli, *CDL* 93Tjäder, *ChLA* 803<sup>3</sup>

«Liutperto, detto Centolo, arcidiacono di Pisa fa tradizione della metà di tutte le sue sostanze al cugino Rigiperto, detto Maccio, diacono. Insieme offrono le stesse cose alla chiesa di Pisa, con diritto di disporne liberamente finché vivranno. Alla loro morte i loro coloni saranno liberi, ma passeranno sotto la *defensio* della chiesa, e le figlie di questi, andando a marito, saranno sotto il mundio della medesima» (registro Schiaparelli).

*Datazione e autenticità: la prova paleografica*

Il documento ha avuto un lungo momento di notorietà durato un paio di secoli, che lo portò ad esser giudicato, nel 1892, un

<sup>3</sup> Opere citate per abbreviazione: *CDL* = *Codice diplomatico longobardo* (sec. VIII), I-II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1929-1933 (Fonti per la storia d'Italia, 62-63); *ChLA* = *Chartae latinae antiquiores*, Part XX-XL (Italy I-XXI), Dietikon-Zürich 1982-1993. Tutte le citazioni da Schiaparelli e Tjäder, quando non sia avvertito diversamente, sono tratte dalle loro rispettive note di presentazione al documento. *CDL* 93: vol. I, pp. 266-267; *ChLA* 803: vol. XXVI (1987), pp. 26-27. Saranno frequentemente citati anche i documenti pisani *CDL* 45 (vol. I, pp. 149-152) e *CDL* 124 (vol. I, pp. 367-369), che nell'edizione Tjäder sono, rispettivamente, *ChLA* 800 (vol. XXVI, pp. 9-10) e *ChLA* 805 (vol. XXVI, pp. 41-44). Altri documenti longobardi menzionati col solo numero d'ordine dell'edizione *ChLA* sono citati dai seguenti volumi: vol. XXIII, a cura di A. Petrucci-J. O. Tjäder, 1985 (*ChLA* 737-739, 741-743, 745, 750); vol. XXIX, a cura di J. O. Tjäder-F. Magistrale-G. Cavallo, 1993 (*ChLA* 887); vol. XXXII, a cura di G. Nicolaj, 1989 (*ChLA* 946, 954); vol. XXXIV, a cura di P. Supino Martini, 1989 (*ChLA* 985); vol. XXXVI, a cura di G. Nicolaj, 1990 (*ChLA* 1045); vol. XXXIX, a cura di F. Magistrale, 1991 (*ChLA* 1135). I papiri latini italiani, invece, pur esistendo una loro edizione più recente nelle *ChLA*, sono citati come Pap. Tjäder col numero d'ordine della loro prima edizione: J. O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, voll. I-III, Lund-Stockholm 1955-1982.

falso del secolo X per poi essere di lì a poco definitivamente riconosciuto come originale genuino.

La perdita di buona parte dei primi quattro righe per caduta del supporto aveva da sempre reso problematica l'interpretazione della datazione: restano visibili, infatti, soltanto alcune lettere del nome del re e dell'ordinale che indica gli anni di regno; mentre della data del giorno restano soltanto un ordinale e residui (tre lettere centrali) del nome del mese. Così, per Guido Grandi (1727) il documento si datava al 744<sup>4</sup>. Per Francesco Orlandi (1732) al 748<sup>5</sup>. Per Ludovico Antonio Muratori (1740) all'842<sup>6</sup>. L'anno era il 902, invece, per Amerigo D'Amia<sup>7</sup>: siamo nel 1924 e nel frattempo il documento era stato edito sia sotto l'anno 748 proposto da Orlandi<sup>8</sup> sia sotto l'anno 744 proposto da Grandi<sup>9</sup>. Non è cosa di tutti i giorni che la datazione proposta per un documento oscilli sull'arco di un secolo e mezzo, tra il 744 e il 902.

<sup>4</sup> Il grande matematico e abate pisano riuscì a leggere bene il nome del re ma lesse male le lettere residue dell'anno: G. Grandi, *Epistola de Pandectis ad clarissimum virum Iosephum Aueranium*, editio altera notis variis et appendice veterum monumentorum ab auctore locupletata, Florentiae 1727, p. 114.

<sup>5</sup> F. Orlandi, *Orbis sacer et profanus illustratus*, Pars II, 2, Florentiae 1732, p. 920.

<sup>6</sup> Nonostante esistesse già la lettura di Grandi, Muratori riceveva da Pisa la trascrizione di un testo assolutamente privo di elementi di datazione ad eccezione di un introduttivo «regnante piissimo atque excellentissimo». La sua datazione fu dunque tutta per congettura: siccome nel testo si sottoscriveva un vescovo Giovanni e, siccome un Giovanni era attestato a Pisa come vescovo fra l'837 e l'848 (coll. 1025-1026, nota 2), il documento poteva dunque esser dell'anno 842 «quo unus Lotharius imperabat»: L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae medii aevi sive dissertationes de moribus, ritibus ...*, III, Mediolani 1740, col. 1025 nota 1.

<sup>7</sup> Forse «per distrazione», come osservava Schiaparelli: A. D'Amia, *Cenni paleografici a proposito di scritti notarili dei secoli VIII, IX, X: la corsiva pisana con un prospetto e sei facsimili*, Pisa 1924, p. 2. Ma con quella data - che era la stessa sotto la quale la pergamena allora si conservava, col n. 29, in Archivio Arcivescovile di Pisa - il documento non compare solo nell'elenco cronologico delle pergamene esaminate (p. 2), ma anche a p. 44 nota 1 e nel Prospetto III e per datare l'attestazione di una certa forma di p.

<sup>8</sup> Così in F. Brunetti, *Codice diplomatico toscano*, I/2, Firenze 1806, n. XXXVIII, p. 524-530 e in C. Troya, *Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774*, IV, Napoli 1852-1855, p. 321, n. 617.

<sup>9</sup> Così in L. Cappelletti, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, XVI, Venezia 1861, p. 40 e in N. Zucchelli, *Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa*, Pisa 1907, p. 13.

Nel frattempo era stata anche posta la questione della sua autenticità, come si è accennato: nel 1892 Giuseppe Simonetti lo aveva infatti giudicato un falso per alcune anomalie del contenuto, databile al X secolo per il tipo di scrittura<sup>10</sup>.

Nel 1925 venne definitivamente accertata da Luigi Schiaparelli l'originalità (e l'autenticità storica) di questa carta pisana, e venne data la lettura definitiva dei suoi primi righe contenenti la *datatio*: l'anno quarto del regno di Ratchis, nel tredicesimo giorno o del mese di marzo o avanti le calende del mese di marzo, ovvero 748 febbraio 17 o marzo 13<sup>11</sup>. Quattro anni più tardi Schiaparelli avrebbe dato, nel primo volume del *Codice diplomatico longobardo*, l'edizione critica dell'intero documento: CDL 93. L'eco di tante discussioni nel passato di CDL 93 non tacque neppure nell'ultima sua edizione, la trascrizione paleografica a cura di Jan Olof Tjäder nella serie delle *Chartae latinae antiquiores* del 1987: ChLA 803<sup>12</sup>.

La mossa determinante per asserire l'originalità veniva a Schiaparelli dall'aver già una conoscenza scientifica della corsiva italiana del secolo VIII<sup>13</sup> e quindi - una volta stabilita la corretta

<sup>10</sup> G. Simonetti, *I diplomi longobardi dell'Archivio Arcivescovile di Pisa*, «Studi storici. Periodico trimestrale di A. Crivellucci e E. Pais», 1 (1892), pp. 469-476: 474-476.

<sup>11</sup> L. Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche: 1. Un duca longobardo a Pisa. 2. L'originalità di una carta pisana longobarda (dell'anno 748)*, «Archivio storico italiano», ser. VII, 2 (1924 [ma pubblicato il 5 maggio 1925]), pp. 103-117: 111 (ora in Schiaparelli, *Note paleografiche (1910-1932)*, raccolte a cura di G. Cencetti, Torino 1969, pp. 315-329: 323).

<sup>12</sup> «Si è dubitato dell'autenticità di questa charta (cfr. Schiaparelli CDL, 1, p. 267), ma anche se per molti rispetti è fuori del comune, non vi è alcuna ragione di aver dubbi su di essa»: così Tjäder.

<sup>13</sup> Il primo volume del CDL sarebbe uscito quattro anni più tardi, ma nel 1909 era già apparso il suo *Ricerche e studi sulle carte longobarde: I. Le carte longobarde dell'Archivio Capitolare di Piacenza*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano», 30 (1909), pp. 49-73, e nel 1924 furono pubblicati sia lo studio sul Codice 490 della Capitolare di Lucca sia quello sull'Orazionale mozarabico di Verona (il codice LXXXIX della Capitolare), che comportavano già una conoscenza profonda e complessiva anche delle corsive delle carte del secolo VIII: L. Schiaparelli, *Il codice 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca e la scuola scrittoria lucchese. Contributo allo studio della minuscola precarolina in Italia (secc. VIII-IX)*, Roma 1924 (Studi e testi, 36); Schiaparelli, *Note paleografiche. Sulla data e provenienza del cod. LXXXIX della Biblioteca capitolare di Verona (l'Orazionale mozarabico)*,

lezione dei rigli della *datatio* – dalla congruità che poteva dimostrare fra la data 748 e la tipologia della scrittura. Ai pochi che avevano lavorato sull'originale prima di lui, infatti, le datazioni congetturate al IX o X secolo non risultavano incongruenti a fronte della scrittura, che pareva ai più così poco "longobarda"<sup>14</sup>. Un ulteriore elemento significativo veniva dalla constatata presenza di sottoscrizioni testimoniali indubitabilmente autografe<sup>15</sup>. Fra queste, la sottoscrizione del diacono Aluart che è riconoscibile senza alcun'ombra di dubbio anche in un'altra carta originale più tarda, del 757 (CDL 124).

Ma il risultato che determinò la chiusura della questione da parte di Schiaparelli fu l'accertata identità dello scrittore del documento del 748 – un vescovo di nome Giovanni – sulla base di un confronto di scrittura. Si sarebbe trattato dello stesso vescovo di Pisa Giovanni che di proprio pugno diciott'anni prima, nel 730, aveva sottoscritto come testimone una carta di vendita originale, fatta scrivere a Pisa dal chierico Candido (CDL 45).

Torneremo più avanti sulle due coppie di sottoscrizioni, e specialmente (per ovvi motivi) sulla seconda.

*«Iohannis indignus episcopus», «patri nostro Iustino episcopo»*

I sospetti in merito all'autenticità e i dubbi in merito alla tradizione di questo documento muovevano dal testo. Tralasciamo pure quelli di Simonetti – sul fatto che un vescovo fosse scrittore di documenti, che autore giuridico fosse prima una singola persona poi due, sul tipo di arenghe che comparivano nel documento – sospetti che, accompagnati da un'impressionistica osservazione paleografica (la scrittura non appariva sufficientemente primitiva per un documento del secolo VIII), avevano condotto a formulare il giudizio di falso del secolo X, che poi Schiaparelli confutò.

«Archivio storico italiano», ser. VII, 1 (1924), pp. 106-117 (ora in Schiaparelli, *Note di diplomatica (1896-1934)*, a cura di A. Pratesi, Torino 1972, pp. 339-350).

<sup>14</sup> Avevano sicuramente esaminato l'originale Grandi, Simonetti, quindi D'Amia; non Muratori, come si ricorderà.

<sup>15</sup> Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche cit.*, p. 115.

Merita considerazione piuttosto un particolare del contenuto di *CDL* 93, che è ora venuto il momento di rammentare. L'arcidiacono Liutpertus – che aveva anche un altro nome, Centulus/Centolus – della chiesa vescovile pisana di S. Maria, in presenza di diversi personaggi, dava «medietate de omnes res et substantia mea» al cugino Rhipertus, anch'egli nella stessa chiesa come diacono e anch'egli conosciuto con un secondo nome, Maccio<sup>16</sup>. Insieme i due donavano quindi le *res* alla chiesa di Pisa, disponendo anche della sorte dei coloni.

L'atto è compiuto in presenza, primo tra gli altri, di «patri nostro Iustino episcopo». Il documento è scritto, come s'è detto, da un *Iohannis* che nella *completio* si definisce *indignus episcopus*. Dunque Giustino e Giovanni, entrambi vescovi: il primo sicuramente, il secondo quasi naturalmente vescovo di Pisa. Ma come era possibile che comparissero tutti e due con tale dignità alla stessa data, quella sancita da un documento originale e autentico?

Fu questo il dubbio di tutti coloro che intesero naturalmente riferito alla chiesa pisana l'*episcopus* nella *completio* di Giovanni<sup>17</sup>: fu il dubbio di Grandi, che volle pensare a un vescovo dal doppio

<sup>16</sup> Rhipertus/Maccio potrebbe esser stato, forse, più giovane del cugino se aderiamo all'idea che Maccio sia un ipocoristico longobardo, che derivi da \**magu*, che significa "ragazzo": v. M. G. Arcamone, *L'antroponomia germanica a Pisa durante l'età longobarda*, in *Filologia e Critica. Studi in onore di Vittorio Santoli*, Roma 1976, I, pp. 133-158: 150; cfr. anche N. Francovich Onesti, *Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico e antroponimia*, Roma 1999, p. 207. Come dire che, nell'ambito del loro gruppo parentale e rispetto a Liutpert, Rhipert era il "piccolo" di famiglia. Nulla però esclude che si tratti invece di un secondo nome espresso con un germanismo sì, ma di derivazione tardo-latina, *macio*, che significa 'muratore': P. Larson, *Glossario diplomatico toscano avanti il 1200*, Firenze 1995, p. 380; A. Castellani, *Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione*, Bologna 2000, pp. 46-47. Questa seconda ipotesi, per altro, offre la possibilità più piana d'immaginare una situazione doppia e parallela di nomi longobardi e secondi nomi latini, per due longobardi che sono anche chierici.

<sup>17</sup> Non di Orlendi, *Orbis sacer* cit., II, 2, p. 294, che ritenne Giovanni *episcopus* di altra, ignota città; interpretazione accolta in Brunetti, *Codice diplomatico toscano* cit., I, pp. 239-240, e in Troya, *Codice diplomatico longobardo* cit., IV, p. 321 nota 2. Ipotesi ripresa, come si vedrà più avanti, da Cinzio Violante. Mentre Gioacchino Volpe, che leggeva il documento nell'edizione Troya, ebbe un modo tutto suo di riportarlo: «Liutperto arcidiacono della chiesa cattedrale, ammalato, in presenza del vescovo Giovanni e di molti diaconi, preti e amici, fa testamento di tutte le sue cose al fratello Rhiperto» (G. Volpe, *Pisa e i Longobardi*, «Studi Storici. Periodico trimestrale di A. Crivellucci e E. Pais», 10 (1901), pp. 369-419: 395).



nome Iustinus-Iohannes<sup>18</sup> (non portavano il doppio nome, forse, gli autori?); non sembra esserlo stato per Muratori, che decisamente lo giudicò «Error antiqui amanuensis» (*Iustino per Iohannis*)<sup>19</sup>. Il problema è rimasto in ogni caso insoluto pur con l'affermazione dell'originalità della carta che - come scrisse lo stesso Schiaparelli - ha «particolare importanza, dal lato paleografico e per la storia ecclesiastica di Pisa»<sup>20</sup>.

Il dato inconfutabile dell'originalità di *CDL* 93 eliminò l'idea di un errore di copia. Ma la contestuale identificazione del vescovo scrittore col Giovanni già vescovo di Pisa nel 730 imponeva una spiegazione: perché dei dati storici puntuali, come i nomi di vescovi utili per una cronotassi, contenuti in documenti datati, accertati come originali e genuini da una lettura diplomatica e paleografica finalmente critica, risultavano incongruenti. Possibili furono, da allora in poi, soltanto ricostruzioni congetturali.

La prima, dello stesso Schiaparelli:

Giustino resta così acquisito alla lista dei vescovi di Pisa mentre possiamo facilmente spiegarci come mai il vescovo Giovanni compaia quale scrittore del testamento. Questi ritiratosi per motivi che ignoriamo, politici probabilmente, dal governo della diocesi nel quale gli successe Giustino, rimase in città dove ancora nel 748 lo vediamo stendere un atto testamentario per l'arcidiacono Liutperto al quale era forse legato<sup>21</sup>.

La spiegazione poggia, in maniera evidente, su una lettura esegetica davvero *facilis*. Porta due congetture: il ritiro dal governo della diocesi di questo vescovo (tuttavia col mantenimento del titolo), il legame con l'arcidiacono per spiegarne l'attivo impegno come rogatario. La prima, in particolare, è difficilmente concepibile per se stessa.

<sup>18</sup> Grandi, *Epistola de Pandectis* cit., p. 114. Così anche nelle opere di Cappelletti e Zucchelli, dei quali Grandi costituisce, come abbiamo già visto, la fonte.

<sup>19</sup> Muratori, *Antiquitates* cit., III, col. 1025 nota 2. Non è chiaro se con *amanuensis* egli volesse alludere allo stesso scrittore Giovanni, oppure intendesse un copista antico giudicando quindi una copia il documento che peraltro datava, come s'è visto, all'842.

<sup>20</sup> Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche* cit., p. 111.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 116.

Non fu accolta difatti da Cinzio Violante nell'unico lavoro complessivo che sia stato intrapreso in seguito sulla cronotassi dei vescovi pisani<sup>22</sup>. Escludendo le ipotesi di Grandi e di Muratori, di fronte al dato fondamentale, stabilito sull'identità della scrittura, dell'identità storica fra il vescovo Giovanni testimone sottoscrittore nella vendita del 730 e l'omonimo scrittore del documento del 748, l'unica possibilità di spiegazione lecita perché verisimile – sebbene anch'essa, come avvertiva lo stesso Violante, non eliminasse ogni dubbio – appariva quella di «pensare che Iohannes fosse vescovo di altra diocesi e che si trovasse a Pisa – quelle due volte – solo di passaggio, forse anche perché nato nel suo territorio»<sup>23</sup>. Non un vescovo, però, della diocesi lucchese – osservava Violante in nota – «dove dal 722 al 754 fu vescovo Vualprando. Ma nel medesimo periodo erano numerosi i vescovi di nome Giovanni in diocesi del territorio longobardo»<sup>24</sup>. D'altronde – si continuava nell'argomentazione – nei due documenti, specie in quello del 730 (*CDL* 45), non vi era alcun indizio né esplicita indicazione per affermare che Giovanni fosse vescovo di Pisa.

In verità, anche in questa proposta di spiegazione si trova una congettura assoluta – l'occasionale e duplice presenza a Pisa d'uno stesso vescovo di altra diocesi a distanza di diciott'anni – sorretta appena da una possibile motivazione – perché, forse, nativo di quella città –. L'osservazione che nelle sottoscrizioni di Giovanni vescovo, sia nel 730 sia nel 748, non risulti specificato «di Pisa» non può, d'altra parte, venire impiegata come fondamento della sua estraneità rispetto alla città: i vescovi, nel periodo longobardo, non indicano la città di cui sono presuli quando sottoscrivono autografamente le carte, se non in qualche caso: non lo faceva il vescovo Andrea di Pisa nella donazione di cui è autore (*CDL* 124), non lo facevano i vescovi lucchesi Talesperiano, Walprand, Peredeo e neppure il vescovo Ippolito di Lodi<sup>25</sup>. Non sono in veri-

<sup>22</sup> C. Violante, *Cronotassi dei vescovi e degli arcivescovi di Pisa dalle origini all'inizio del secolo XIII*, in *Miscellanea Gilles Gérard Meerseemann*, I, Padova 1970 (*Italia Sacra*, 15), pp. 3-56.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 12 nota 2.

<sup>25</sup> Solo a titolo di esempio, v. *CDL* I, 7, 22, 30, 34, 35, 61, 114; *CDL* II, 137,

tà poi molto «numerosi» i Giovanni vescovi in quello stesso torno d'anni: i testi documentari fra il 720 e il 774 non ne attestano alcuno<sup>26</sup>, mentre qualcuno ve n'è attestato in altre fonti<sup>27</sup>.

Rispetto alla proposta di Cinzio Violante, di revocare almeno per dubbio l'esistenza a Pisa di un vescovo Giovanni nel 730 e nel 748, nessuna novità si è avuta poi con la più recente riconsiderazione della lista episcopale del periodo longobardo da parte di Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Stefano Sodi, nell'ambito di un ampio saggio sulla chiesa pisana delle origini<sup>28</sup>. La congettura, anzi, si fa più ornata fermo restando lo stesso presupposto, ovvero l'identità fra il Giovanni di *CDL* 45 e quello di *CDL* 93: per il vescovo si propone l'ipotesi di un soggiorno obbligato lontano dalla sua sede fra il 730 e il 748 (le date, appunto, delle due carte) per un motivo - naturalmente - sconosciuto. Uno sfondo ipoteti-

154, 182. La mancanza di riferimento alla città può essere assente nel tenore delle sottoscrizioni autografe anche quando il vescovo documenta, o è testimone, in carte rogate in altre diocesi: esemplare, per il numero di sottoscrizioni, *CDL* I, 20.

<sup>26</sup> Nel periodo precedente, non utile, è attestato solo un Giovanni a Pistoia: nel 700, come *electus* (*CDL* I, 12), e nel 716 (*CDL*, I, 21).

<sup>27</sup> Stando a quelle prese in considerazione in P. B. Gams, *Series episcoporum Ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo*, Ratisbonae 1873-1886 (rist. Graz 1957), nella Tuscia avremmo un solo *Ioannes* come vescovo di Modena nel 744; altri cinque, invece, nel Patrimonio di S. Pietro: a Benevento nel 748, a Civita Castellana nel 743, a Nepi nel 743, a Segni nel 721-745, a Tivoli nel 743 (v. *ibid.* pp. 671, 685, 708, 725, 733). La fantomatica lettera di papa Zaccaria a un vescovo Giovanni di Pisa datata 748, pubblicata in Appendice a G. Martini, *Theatrum basilicae pisanae*, Romae 1723, p. 140 è un falso inventato di sana pianta dallo stesso canonico Martini, che già Grandi aveva smascherato (Grandi, *Epistola de Pandectis* cit., pp. 114-115) rintracciandone il modello in quella lettera di Zaccaria ai vescovi franchi che sarà poi la Jaffé-Ewald 2287: v. P. Kehr, *Der angebliche Brief Paschals II an die Consuln von Pisa und andere pisaner Fälschungen*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 6 (1904), pp. 316-342: 319, 322. Se - come già Schiaparelli aveva notato - è molto probabile che il nome del vescovo nel falso dipenda in qualche modo dalla pergamena del 748 custodita nell'Archivio Arcivescovile di Pisa, è invece assai improbabile che il pio e scaltro canonico pisano avesse ben interpretato gli accidentati righi della *datatio*, e ben datato il documento al 748, meglio di Grandi e prima di Schiaparelli: la data per il falso gli veniva ancora da J-E 2287, che è del 748 maggio 1.

<sup>28</sup> M. L. Ceccarelli Lemut - S. Sodi, *Per una riconsiderazione dell'evangelizzazione della Tuscia: la Chiesa pisana dalle origini all'età carolingia*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 50/1 (1996), pp. 9-56.

co plausibile sul quale proiettare l'immaginato esilio pisano (sulla base di avvenimenti politici e di rapporti fra monarchia, duchi ed episcopati in quegli anni), non viene dato<sup>29</sup>.

*Le sottoscrizioni del vescovo Giovanni: anni 730 e 748*


L'ampio ventaglio di congetture, sostanzialmente di pari livello, è possibile proprio per l'esistenza di un risultato dato per certo, una volta dichiarato da Schiaparelli: l'identità della mano che sottoscrive, nel 730, la vendita del chierico Candido e, nel 748, il nostro documento. Tutte le ipotesi muovono dunque da una dimostrazione paleografica. Una dimostrazione, però, non così ferma come si spererebbe, priva di quella certezza che lo stesso Schiaparelli ottenne (così come altri dopo di lui) in altri casi di collazione e attribuzione di mani. Ci soffermiamo su quelli risultanti da una triade di documenti, legati tra loro da molteplici fili: quello del 730, il nostro del 748 e un altro del 757, finora non citato: *CDL* 124 (= *CbLA* 805), una carta di donazione fatta dal vescovo di Pisa Andrea a un proprio *fidelis* per il servizio prestato, scritta da Alpertu notaio «sancte ecclesie nostre» e segnata da un'arenza tutta civile, giuridica, sulla *largitas* che dà la causa al negozio<sup>30</sup>.

Sicura è l'attribuzione alla stessa mano delle sottoscrizioni del diacono e poi prete Aluart nel 748 e nel 757, benché il tenore delle due sia diverso (ma il documento del 757 è emesso da un vescovo). Un'identità che basta dire e accompagnare con una riproduzione,

<sup>29</sup> *Ibid.*, pp. 36-37.


<sup>30</sup> L'arenza è «Magnum donationis est titulus uvi causa largitatis congrue poteest agnoscere». Vi risuona un'eco della definizione giuliana di donazione data in *Dig.*, XXXIV, 5, 1. La formula era stata segnalata da E. Besta, *Storia del diritto italiano*, I/1 (pubblicata sotto la dir. di P. Del Giudice), Milano 1923-1927, p. 159, il quale notava la sua presenza in carte visigote della fine del secolo VII (e, aggiungiamo, anche nelle *Formul. visig.*, n. 7), prima di comparire qui a Pisa, che anche per questa via sembra aver funzionato da porta aperta su quel mondo di Spagna: si pensi alle ipotesi di Schiaparelli sulle influenze visigotiche nelle corsive lucchesi librerie del secolo VIII, anche se sono state in parte rettifiche in seguito; e si pensi alla probabilissima entrata in Italia attraverso Pisa dell'Orazionale mozarabico. La formula, variata, spunta anche in Lombardia alla fine del secolo VIII, e a Ravenna successivamente.

affidandola alla percezione evidente – della quale sarebbe capace anche un non paleografo – che si tratta della stessa mano, riconoscibile anche quando è passato del tempo (nove anni in questo caso) e lo scrivente può essere invecchiato, ammalato o aver introdotto innovazioni nella sua grafia.



Tav. 1: parz. da *ChLA* 803 (*CDL* 93), a. 748, rr. 34-37

r. 35: «† Ego Aluart di(a)c(o)n(u)s in unc testamentum rogatus me teste suscripsi»



Tav. 2: parz. da *ChLA* 805 (*CDL* 124), a. 757, rr. 35-40

rr. 39-40: «† Ego Aluart pr(es)b(ite)r ex iussio domno Andre ep(isco)pu)s in han car|tula manu mea s(ub)s(c)ripsi»

Un altro esempio di identificazione certa si ha tra il documento del 730, sottoscritto anche da Giovanni vescovo, e il documento del 757 in cui compare Aluart. Si tratta di Andrea che, diacono nel 730 (Tav. 3, r. 30), divenuto vescovo ventisette anni dopo sottoscrive di proprio pugno la donazione di cui è autore (Tav. 2, r. 35)<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> La sottoscrizione di Andrea da diacono, nel 730, è visibile con maggiore difficoltà per l'inchiostro sbiadito e perché 'costretta' in un limitato spazio: la sua *a* a forma di *omega* è però chiaramente riconoscibile.

Invece manca la possibilità oggettiva di una collazione per risolvere il problema dell'identificazione di Benedetto, notaio del duca Gregorio, che sottoscrive autografamente come testimone dopo il vescovo Giovanni e il diacono Andrea nella vendita del 730 (Tav. 3, rr. 31-33): «† Ego Benedictus v(ir) c(larissimus) notar(ius) dom(no) Gregorio gl(oriosissimo) doc(i) huic [cartule venditio] | nis rogatus ab Candito v(iro) r(everendo) clerico testis subscr[ipsi et suprascriptos] | quindice sol(edos) d[ante uidi]»<sup>32</sup>.

La lezione corretta del testo della sottoscrizione di Benedetto, con la principale scoperta che essa conteneva il riferimento a un duca Gregorio, fu data ancora da Schiaparelli nella prima delle due *Note paleografiche e diplomatiche* pubblicate nel 1925 in cui veniva dimostrata anche l'originalità della carta pisana del 748. Il tentativo da parte sua di identificare storicamente questo duca come un duca pisano non poté andare, invece, oltre argomentazioni di buon senso, le sole che egli potesse sviluppare sulla base delle conoscenze storiografiche d'allora<sup>33</sup>. Argomentazioni destinate ad essere sostituite dalle vere e proprie ipotesi storiche proposte qualche decennio più tardi, fondate su argomenti e conoscenze complesse e condivise: prima di Pier Maria Conti, poi di Stefano Gasparri. Esse portano innanzitutto a escludere l'esistenza di un

<sup>32</sup> Riportiamo la trascrizione di Tjäder, che differisce da quella di Schiaparelli nello scioglimento delle abbreviazioni. Il tratto peculiare di questo testo sta nell'evidente modello tardoantico di sottoscrizione, in cui si sottolineava la testimonianza del passaggio del prezzo (per es. Pap. Tjäder 30: «Ego ... his instrumentis ... rogatus a ... suprascripto venditore ipso presente testis subscripsi et suprascriptum pretium ... ei traditum vidi»). E ciò, molto prima che la norma longobarda ne ribadisse la necessità con Rachi 8 (a. 746): «ut si quis cartola vinditionis alicui de aliqua res fecerit et ad scrivane publico scripta vel ad testibus idoneis rovorata fuerit, et tam ipse vinditur quamque et testes in ipsa cartola subscripserint aut manus posuerint et manifestaverint in ipsa cartola quod pretium inter eos statutum suscepisset...».

<sup>33</sup> «Non risulta necessariamente dalla nostra sottoscrizione che il duca Gregorio fosse duca di Pisa ma a noi sembra più che probabile. Come mai il sottoscrittore aggiunge il titolo di notaio ducale e non dice di quale città fosse il duca Gregorio? [...] E se non di Pisa, di quale città poteva essere questo duca Gregorio?»: Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche* cit., pp. 107, 108. D'altra parte, non aggiunte altro in L. Schiaparelli, *Note diplomatiche sulle carte longobarde 1. I notai nell'età longobarda*, «Archivio storico italiano», ser. VII, 17 (1932), pp. 3-34: 13 (ora in Schiaparelli, *Note di diplomatica* cit., pp. 183-214: 193).

ducato pisano<sup>34</sup>; convincono quindi a identificare Gregorio col nipote di re Liutprando, duca prima di Chiusi poi, dal 732 circa, di Benevento<sup>35</sup>. Benedetto è dunque con molta e buona probabilità il notaio al servizio di quell'altissimo dignitario di stirpe regia, per il quale (o col quale forse) sta viaggiando – da Pavia verso la destinazione d'ufficio? – e che in una tappa pisana lascia una traccia documentaria.

Se, dunque, l'identità della mano è indubitabile nei casi di Aluart e di Andrea (mentre la questione relativa al notaio Benedetto è irresolubile, e comunque non dirimente), non altrettanto franco è il riconoscimento delle due realizzazioni grafiche ascritte al vescovo Giovanni.

Una punta di cautela, in effetti, sembra proprio di sentire in Schiaparelli quando asserisce per la prima volta l'identità grafica delle due sottoscrizioni: «e soprattutto riconosciamo, o almeno ci sembra di riconoscere, nello scrittore il vescovo Giovanni di Pisa che sottoscrisse la carta del gennaio 730»<sup>36</sup>. Analoga espressione Schiaparelli usa quattro anni dopo, nelle note di presentazione del-

<sup>34</sup> P. M. Conti, *Il presunto ducato di Pisa*, «Bollettino storico pisano», 31-32 (1962-3), pp. 145-174; le pp. 145-149, dedicate alla carta pisana del 730, non offrono tuttavia una lettura pertinente e decisiva del documento; importante per la dimostrazione dell'assunto è piuttosto il seguito e il complesso del saggio in sé. Sulla fisionomia peculiare della Tuscia, non ducato territoriale, e sull'unica egemonia attestata e chiara – quella del ducato di Lucca, senza altre presenze – v. S. Gasparri, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Langobardia*, a cura di P. Cammarosano - S. Gasparri, Udine 1990, pp. 237-305: 298.

<sup>35</sup> S. Gasparri, *I duchi longobardi*, Roma 1978 (Studi storici, 109), p. 94. Che Benedetto non sia il notaio di un duca di Pisa «è stato convincentemente dimostrato» anche per Violante, *Cronotassi dei vescovi* cit., p. 12, che si riferisce però al lavoro di Conti non potendo citare quello di Gasparri, che è successivo. Cfr. anche il commento di Lidia Capo al passo VI, 55, 9-14 di Paolo Diacono, *Storia dei longobardi*, a cura di L. Capo, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1992, p. 602. In A. Petrucci - C. Romeo, «*Scriptores in urbibus*». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, mentre si ricordano marginalmente le ipotesi storiche su Gregorio duca non pisano (p. 109 nota 1), si sposa poi decisamente l'ipotesi della sua «pisanità» seguendo l'opinione di Schiaparelli (pp. 110, 112); il *télos* del discorso è, d'altra parte, quello di riportare tutti gli scriventi di *CDL* 45 a un medesimo ambito cittadino, quello pisano, di educazione grafica.

<sup>36</sup> Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche* cit., p. 115: il corsivo qui e in seguito è mio.

l'edizione in *CDL*: «il documento è originale, ne è scrittore, *a quanto sembra*, il vescovo di Pisa Giovanni, che ha sottoscritto la carta del 730 gennaio, n. 45». La stessa prudenza torna in apertura del commentario preposto alla propria trascrizione da Tjäder, al momento di presentare lo scrittore del documento: «Il vescovo Iohannis, che è *con ogni probabilità* quel medesimo Iohannis ...».

Passiamo dalle asserzioni necessariamente generiche di queste presentazioni alle analisi più ravvicinate condotte dagli stessi e altri autori in contesti più distesi.

«La scrittura, di mano del vescovo Giovanni, bella, uguale e accurata, si accosta al tipo librario: si può anzi essere esitanti se dirla minuscola semicorsiva o minuscola precarolina»: così Schiaparelli, definendo la scrittura di vescovo Giovanni del 748<sup>37</sup>. Egli poi condusse un confronto diretto, lettera per lettera, fra le due testimonianze, seppur esprimendolo in maniera essenziale ricorrendo ai giudizi di “stesso” e “medesimo”:

[...] e soprattutto riconosciamo, o almeno ci sembra di riconoscere, nello scrittore il vescovo Giovanni di Pisa che sottoscrisse la carta del gennaio 730. Si vedano i facsimili nella nostra tavola: la stessa forma della croce, le medesime legature in «ego» ed «eps» e le stesse forme di lettera con uguale tratteggiamento. Solo la *s* nella carta del 730 è più larga; ivi il tratto iniziale della *s*, in «eps», forma un occhietto eccessivamente sviluppato, sì da sembrare *c* in legatura con *s*, ma esempi simili, sebbene meno pronunciati troviamo nella nostra pergamena<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 112. Quanto alle definizioni di «minuscola semicorsiva» e «minuscola precarolina», rammentiamo che Schiaparelli guardando la carta pisana aveva occhio e mente esercitati di fresco sul famoso codice 490 della Biblioteca Statale di Lucca, il cui studio era uscito l'anno prima e conteneva la definizione di minuscola precarolina: «La minuscola precarolina quale noi intendiamo, diversa dalla semionciale e dalle minuscole nazionali – sta tra l'onciale e la semionciale e la minuscola corsiva» (Schiaparelli, *Il codice 490* cit., p. 108; v. anche pp. 110, 111).

<sup>38</sup> Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche* cit., p. 115. Non applica del tutto, come si vede, il paradigma completo della sua descrizione-tipo, basata sulla individuazione di molti elementi, commentata in A. Petrucci, *La scrittura descritta*, «Scrittura e civiltà», 15 (1991), pp. 5-20: 16 (ripubblicato in Petrucci, *Die beschriebene Schrift*, in *Methoden der Schriftbeschreibung*, a cura di P. Rück, Stuttgart 1999 [Historische Hilfswissenschaften, 4] tradotto in tedesco da P. Rück); qui, anche la spiegazione del significato nel lessico di Schiaparelli del termine “tratteggiamento”.




Tjäder, mentre a proposito della sottoscrizione di Giovanni nel documento del 730 si limita (come d'uopo) a un succinto «di discreta qualità e con poche legature», descrive la scrittura di Giovanni nel commento a *CbLA* 803, il documento del 748 interamente scritto da lui. La scrittura è giudicata «una semicorsiva di tipo chiaramente librario lievemente inclinata verso destra», con un breve cenno comparativo alla scrittura del 730 («più corsiva ed inclinata verso sinistra»). L'accento al «tipo chiaramente librario» induce l'autore a una precisazione: «non siamo però davanti alla mano disciplinata di uno *scriptorium*, perché si trovano non poche varianti nell'esecuzione delle singole lettere».

La stessa categoria di "libraria" troviamo in una descrizione di Armando Petrucci e Carlo Romeo: non per la sottoscrizione del 730 («una corsiva nuova ma meno legata di quella di Benedetto [*scil.* il notaio ducale], più diritta e rigida, con *t* occhiellate chiuse e aste alte, alcune delle quali inclinate a sinistra»)<sup>39</sup>, ma per la scrittura realizzata dal vescovo Giovanni nel 748: si tratta di «un prodotto grafico-culturale di altissimo livello e di carattere evidentemente librario, con chiari elementi di tradizione antica nei legamenti»<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Petrucci - Romeo, «*Scriptores in urbibus*» cit., p. 110.


<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 112. Se Schiaparelli, come abbiamo visto (v. *supra*, nota 37), non sapeva decidersi fra minuscola semicorsiva o minuscola precarolina per la definizione della scrittura di Giovanni, non aveva invece alcun dubbio a definire 'minuscola' (leggi libraria, precarolina) la scrittura di uno degli scrittori del Codice 490, che egli contrassegna con «M» (Schiaparelli, *Il codice 490* cit., pp. 44-45), pur avendo per primo constatato la presenza in diverse carte del codice di mani notarili e il fatto che la corsiva nuova era adoperata anche per scrivere dei libri. Cercando ora di comprendere il peso critico della definizione data invece da Petrucci e Romeo di «carattere evidentemente librario» alla scrittura di Giovanni, conviene seguire anche loro lungo il percorso delle scritture semicorsive o precaroline del codice di Lucca, dal momento che hanno dato la sintesi del definitivo riesame di quel particolarissimo libro condotto dallo stesso Petrucci. Proprio dello scriba «M» di Schiaparelli, che a loro avviso è forse possibile identificare con il chierico e poi prete Rachiprando attivo fra il 772 e l'809, si sostiene l'impiego anche in funzione libraria della minuscola corsiva documentaria, concludendo: «Si confronti un documento di Rachiprando prete del 25 gennaio 800 con la scrittura di M quale risulta da una delle carte da lui vergate nel codice, se la nostra ipotesi di identificazione è giusta: vi si ritroveranno le caratteristiche proprie della corsiva documentaria lucchese a cavallo fra i due secoli, nella quale lo Schiaparelli ha voluto vedere una minuscola precarolina locale, ma che

Per quanto diversamente articolati, questi giudizi insistono sul medesimo dato di fatto: le due esecuzioni risalgono alla stessa mano. Invece, mettendo in pratica il metodo descrittivo canonizzato dallo stesso Petrucci<sup>41</sup>, si scopre che le due testimonianze grafiche sono sostanzialmente, strutturalmente diverse. Osserviamole finalmente:



Tav. 3: parz. da ChLA 800 (CDL 45), a. 730, rr. 29-34

r. 29: «† Ego Iohannis ep(iscopu)s in hanc cartula manu me[ra sub-  
scripsi]»



Tav. 4: parz. da ChLA 803 (CDL 93), a. 748, prima metà dei rr. 40-41

rr. 40-41<sup>42</sup>: «† Ego Iohannis licet indignus ep(iscopu)s rogitus a

di specificamente librario, in realtà, non ha nulla» (*ibid.*, p. 97). Un particolare della scrittura di Rachiprando prete, anche qui nella Tav. 5.

<sup>41</sup> E in particolare quel «quinto» livello di descrizione, il più basso nel senso di più ravvicinato alla «singola testimonianza di scrittura, uno scritto, quello scritto ... è quanto si fa abitualmente nelle perizie grafiche ... o in campo più paleografico per riconoscere l'autografia o meno di un documento del passato attribuito alla mano di questo o quel personaggio»: Petrucci, *La scrittura descritta* cit., p. 8.

<sup>42</sup> In corsivo, il testo non riprodotto. Per «M», v. *infra* Tav. 6 e commento.

Liutp(er)t qui et Centolus archidiacono seo et Rigip(er)to qui et Maccio diacono hanc paginam testamenti | in presentja quorum supra testjum ad scribendum suscepi et postea post signa aliorum septem testjum subscripsi et deplibi. + (M)»

La croce non è identica. Potremmo dire che ha la stessa forma se si intende che appartiene allo stesso tipo, quello che Erika Eisenlohr ha ultimamente individuato come «italienische Kreuzform». Un segno, che viene reso normalmente – anche nelle *ChLA* – come semplice segno di croce, mentre si tratta di un segno distinto (è, per esempio, semplice segno di croce greca quello disegnato nei *signa manus* dal vescovo Giovanni nel 748 per conto dei testimoni che non sottoscrivono di pugno). È un segno “a croce”, che sarebbe da sciogliersi *In dei* o *In domini*, perché si tratterebbe dell’evoluzione in segno dell’invocazione verbale, abbreviata, in lettere legate<sup>43</sup>. Appartenenti dunque allo stesso tipo – al quale appartiene anche il segno della sottoscrizione del notaio Benedetto (v. Tav. 3, r. 31) – i due segni sono tuttavia diversamente realizzati: nel primo (Tav. 3, r. 29), la traversa breve – tipica di questa *Kreuzform* – dopo l’occhiellino di sinistra – anch’esso tipico e significante<sup>44</sup> – mostra un tratto perfettamente orizzontale, per poi ondularsi leggermente alla fine; nel secondo (Tav. 4, r. 40), la traversa è una decisa e corta lineetta ondulata (l’occhiellino è minimo, inchiostro).


Le legature di *e* in *ego* sono realizzate diversamente, e diversa è la forma della *g*: nel primo (Tav. 3, r. 29) il tratto mediano che chiude l’occhiello di *e* si lega col primo tratto orizzontale (la testa) della *g*, ondolandosi e realizzando un occhiello in alto a sinistra

<sup>43</sup> E. Eisenlohr, *Von ligierten zu symbolischen Invokations- und Rekognitionszeichen in frühmittelalterlichen Urkunden*, in *Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik*, a cura di P. Rück, Sigmaringen 1996, pp. 167-262: per la descrizione del segno, p. 204; per le immagini, p. 175, Tav. 2 /64 e p. 221, Abb. 32-34. Per quanto ne sappiamo, l’ampio e articolato saggio di Eisenlohr non ha suscitato reazioni o commenti in Italia. Lo cita, positivamente, T. Kölzer, *Die ottonisch-salische Herrscherurkunde*, in *Typologie der Königsurkunden, Kolloquium de la Commission Internationale de Diplomatique in Olmütz*, (30.8-3.9 1992), a cura di J. Bistricky, Olomouc 1998, pp. 127-139: 130 nota 147.

<sup>44</sup> Eisenlohr, *Von ligierten* cit., p. 204.

ben visibile, senza stacco di penna; nel secondo (Tav. 4, r. 40), il tratto mediano di *e* è perfettamente lineare, inclinato, e si lega col corpo della *g* e non con la sua testa, che difatti viene attaccata dalla penna a partire da un punto diverso, più in alto, e discende poi legandosi a cappio con la *o* seguente. Presa per se stessa la forma della *g* è diversa: "a forma di 3", se si può dir così, nel primo caso; nel secondo, "a forma di *s*".

In tutt'e due le testimonianze, nella contrazione per *episcopus*, si ha la legatura *ep* tradizionale, tipica della corsiva nuova romana dei secoli V-VII. Viene realizzata a Pisa anche dal notaio Roduald che scrive un'altra carta di vendita rogata nel 730 luglio (CDL 49, ChLA 802); ma sono diverse anche le testimonianze senesi (per es. in ChLA 737, 739, 741, 750) e lucchesi: un esempio del 792, qui, nella Tav. 5, con *ep(iscop)o* di mano del prete Rachiprando.



Tav. 5: da SCHIAPARELLI, *Il Codice 490* cit., tav. 1b (= ChLA 1135, rr. 14-16)

r. 16: «† Ego Rachiprandus pr(es)b(ite)r rogatus a Iohanne ep(iscop)o me teste subscripsi»

La medesima tipologia si realizza però nelle due testimonianze del 730 e 748 in modo non identico, sia per il diverso slancio verso l'alto del tratto mediano di *e* sia per la diversa forma 'ad asso di picche' che ne risulta per la *p*<sup>45</sup>. Si noti, inoltre, la diversa esecuzione del segno abbreviativo: nel primo caso, del 730, il trattino è

<sup>45</sup> Tjäder peraltro così commenta la legatura *ep* del 730: «Si noti la forma della *e* di *eps*, r. 29, che sembrerebbe una combinazione delle forme 1 e 3»; mentre della *e* nella carta del 748 scrive: «Davanti ad una *p* si ha una esecuzione particolare della forma 1, con il tratto finale diretto verso l'alto, v. p. es. *ep(iscop)o*». Le forme cui allude sono quelle della *e* nella corsiva nuova dei secoli V-VII esposte in ChLA, vol. XXIII, p. VII. È recentissima la prima "biografia" del legamento ad 'asso di picche' in ambito latino: M. D'Agostino, *L'«asso di picche» nella scrittura latina*, «Studi medievali», Ser. III, 44/2 (2003), pp. 929-983; i nostri tre casi longobardi di Pisa (due di mano di vescovo, uno di mano di notaio) non sono però considerati (cf. pp. 947-948) e non sono inclusi nell'«Elenco delle attestazioni identificate del legamento *e + p*» pubblicato in Appendice (p. 966).

francamente orizzontale e declina a destra in basso solo nella sua terminazione; nel secondo caso, del 748, si tratta di un tratto lievemente ondulato che ascende da sinistra verso destra.

Come poi aveva notato anche Schiaparelli la *s* «è più larga» nella sottoscrizione del 730: il suo secondo tratto, vale a dire, è più lungo e inarcato<sup>46</sup>.

Si può aggiungere che caratteristica della scrittura del 730 appare la lettera *a*, che non lega mai a destra: essa finisce con un lungo tratto sottile, diretto obliquamente in alto, sopra il quale, intersecandolo, lo scrittore prende a tracciare la lettera che segue<sup>47</sup>. Mentre nella scrittura del 748, come osserva Tjäder, «la *a* viene quasi sempre legata o comunque accostata alla lettera seguente» ed è presente l'antica legatura *ap* con *a* tracciata in alto sul rigo<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> Sia Schiaparelli sia Tjäder notano la presenza di un occhiello molto sviluppato a sinistra della *s* di *episcopus* (CDL 45, nota *n*; ChLA 800, nota *r*). Considerare l'occhiello parte della lettera, però, presuppone un'esecuzione in un solo tratto: o partendo dall'arco in alto a destra e scendendo, dopo aver eseguito a metà del percorso l'occhiello con movimento orario; o partendo dalla base del tratto verticale sul rigo e ascendendo, dopo aver eseguito l'occhiello sempre a metà del percorso ma in senso antiorario. In ogni caso, un'esecuzione molto diversa da quella attestata, e più comune, nella *s* precedente di *Iohannis*. L'occhiello può essere invece un'illusione data dall'incontro dell'archetto inferiore di una *c* con l'attacco, sopra il rigo, del tratteggio della *s* nel modo solito: in altre parole, il vescovo può aver iniziato a tracciare una *c* e averla sospesa al primo tratto, correggendo così *currenti calamo* in *eps* una prima versione *epcs* della contrazione (del resto, impiegata anche dal vescovo Andrea nella propria sottoscrizione: v. Tav. 2, r. 35).

<sup>47</sup> Avviene nella parole *Iohannis, hanc, manu*: più agevolmente v. il facsimile in ChLA 800 di cui la Tav. 3 è citazione ridotta e parziale.

<sup>48</sup> La si osserva a r. 5 in *capita*, e a r. 30 in *caput*. Anch'essa, legatura antica e tradizionale della corsiva nuova romana, non rara nella corsiva del secolo VIII. L'affermazione in A. Petrucci - C. Romeo, *L'Orazionale visigotico di Verona: aggiunte avventizie, indovinello grafico, tagli maffeiani*, «Scrittura e Civiltà», 22 (1998), pp. 13-30: 26, secondo la quale per quanto riguarda «il legamento *ap* eseguito dall'alto, esso è stato rilevato in soli cinque casi» deve essere corretta nel senso che ai cinque soli casi indicati (si tratta di ChLA 996, 875, 873, 761 e, «cosa degna di considerazione», ChLA 803: *ibid.*) bisogna almeno aggiungere le attestazioni dalla Toscana meridionale di ChLA 741 (r. 3) e 742 (r. 7); e tutti, forse, non saranno da considerare separatamente rispetto all'analogo legamento tradizionale che la lettera *a*, eseguita sempre dall'alto, realizza anche con le lettere *m*, *n*, *r*, *g*, *t*, anch'esso non rarissimo nel secolo VIII (per fare alcuni esempi, restando nel senese: ChLA 738, 739, 742, 743, 745, 750). Peraltro, il legamento *ap* per il quale sono richiamati nel lavoro citato i casi delle ChLA, è quello che unisce la fine e

Nell'esecuzione della lettera *c* in due tratti, nella testimonianza del 748 risulta sempre ben evidente l'attacco dell'archetto superiore su quello inferiore (v. per es. Tav. 4, r. 41: *scribendum*). Esecuzione leggermente diversa presentano le aste di *i* e *l*<sup>49</sup>. Mentre la forma diversa delle lettere *m* e *n* è fortemente influenzata dalla diversa inclinazione (leggermente a sinistra nel 730, a destra nel 748); divergenze di forma sono però determinate anche dalla diversa esecuzione dei tratti: si confronti, per esempio, la lettera *m* in *manu* del 730 (Tav. 3, r. 29) e in *testjum* del 748 (Tav. 4, r. 41) e si noti che *n*, nella scrittura del 748, «in parecchi casi finisce con un trattino verso destra», come nota Tjäder, e un «piede» ha anche la *i*: atteggiamento non osservabile, neppure una volta, nello spècime – limitato, è vero – del 730. Infine, anche per la lettera *t* occhiellata si constatano forme diverse nell'esecuzione dell'occhiello (minimo nel 730, rotondo e più grande nel 748) e nell'inclinazione della traversa.

In conclusione, non è proprio possibile seguire Schiaparelli sulla strada dell'identità di forme e di «tratteggiamenti» per le singole lettere nelle due testimonianze. Tjäder e Petrucci-Romeo d'altra parte hanno sì sostenuto l'identità della mano, però constatando due tipi diversi di scritture: una corsiva e una semicorsiva di carattere librario evidente. In altre parole, benché ciò sia rimasto implicito, la diversità è spiegata con un cambio di registro della mano a distanza di diciott'anni. Ma il cambio andrebbe meglio definito, valutato, spiegato. Il fenomeno, infatti, non è così palmaro come, ad esempio, nel caso senza ombre dello scrittore lucchese David, che roga nella seconda metà del secolo VIII documenti in corsiva e documenti in cancelleresca, due tipi di scrittura pur sempre dell'ambito documentario<sup>50</sup>. Nel caso del vescovo

l'inizio delle parole *alba pratalia* del famoso indovinello di c. 3r del codice LXXXIX della Capitolare di Verona (*ibid.*, p. 25): in quel microtesto, però, la *a* si lega a *p* sul rigo, non dall'alto (*ibid.*, Tav. 2a).

<sup>49</sup> Quelle della scrittura del 730 sono peraltro descritte come «aste alte» in Petrucci-Romeo, «*Scriptores in urbibus*» cit., p. 110; quelle della scrittura del 748, invece, come «piuttosto brevi» da Tjäder.

<sup>50</sup> La definizione della sua «seconda» scrittura nelle trascrizioni *ChLA* è «corsiva nuova italiana di tipo cancelleresco», ma il tipo, appunto, è ben definito per Lucca – unico luogo in cui si riscontri in questo periodo una cancelleresca – e il termine cancelleresca è tranquillamente impiegato nei commenti dei curatori dei

Giovanni il cambio grafico, così com'è stato presentato, sembra invece configurare un'intrusione della cultura grafica libraria in quella documentaria, del mondo dei libri in quello dei documenti. Si tratterebbe di uno scrivente che, formato a una corsiva documentaria, successivamente si "rieduca" a una semicorsiva libraria e, quel che più conta, la utilizza per un testo documentario. Lo dicevano, con altri termini, gli stessi Schiaparelli e Tjäder. L'importanza paleografica della carta del 748, secondo il primo, stava proprio nel costituire un saggio, «l'unico finora conosciuto, di una scrittura pisana dell'VIII secolo che poteva e sarà probabilmente stata usata come tipo locale di scrittura libraria»<sup>51</sup>. Secondo Tjäder: «Non si hanno lettere veramente caratteristiche; la caratteristica sta invece nella presenza in una charta di una scrittura di tipo librario».

Ma ci sono davvero i termini per postulare un siffatto cambio grafico? Non saranno piuttosto, quelle due testimonianze, da considerarsi semplicemente due realizzazioni *diverse* di corsiva nuova italiana? La risposta, positiva, a quest'ultima domanda viene da sola dopo aver esaminato da vicino le due scritture. Nondimeno conforta che la scrittura del vescovo Giovanni del documento del 748 sia stata ridefinita successivamente dagli stessi Petrucci e Romeo – e in un contesto scientifico in cui il problema di un confronto con la scrittura di Giovanni del 730 non ha posto – come «corsiva nuova elegante e ferma»<sup>52</sup>, ritenuta vicina per affinità alla scrittura del celeberrimo indovinello veronese che i due paleografi ribadiscono essere, e con forte convinzione, «una corsiva nuova di tipo cancelleresco e di funzione documentaria e non libraria»<sup>53</sup>.

volumi *ChLA*. I documenti di David scritti in cancelleresca sono *ChLA* 946 e 954; in corsiva nuova con primo rigo in cancelleresca, *ChLA* 985. Esiste un altro documento scritto in corsiva nuova da un notaio lucchese di nome David, più tardo: *ChLA* 1045; ma trattandosi di una testimonianza che si presenta francamente diversa, soprattutto da *ChLA* 985 in corsiva nuova del primo David, l'identità di mano è stata esclusa, con qualche dubbio però da parte di Nicolaj: v. *ChLA*, XXXVI, p. 17.

<sup>51</sup> Schiaparelli, *Note paleografiche e diplomatiche* cit., p. 113.

<sup>52</sup> Petrucci - Romeo, *L'Orazionale* cit., p. 24. In particolare vengono enfatizzati i legamenti antichi di *ep* e *ap*, legamenti peraltro mostrati – come abbiamo già visto – dalle corsive nelle mani di altri scriventi, chierici e laici.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 25.

*Un'alternativa plausibile*

Può sembrare una sterile simulazione da laboratorio; riteniamo invece un buon esercizio provare a pensare che se alle due testimonianze grafiche pisane non fosse legato uno stesso nome (*Iohannis*) e titolo (*episcopus*) di autore, esse potrebbero venire legittimamente definite due prodotti di mano diversa.

In effetti la "necessaria" identità di autore (e di luogo, ma non di tempo) ha permesso a paleografi di vaglia un riassorbimento della diversità di scrittura, di segni e di modi di esecuzione: li ha "costretti" ad accettare e spiegare – implicitamente – la diversità. Insomma, il dato paleografico da solo necessariamente tace al primo livello di osservazione, in cui non può che descrivere due grafie differenti. Deve entrare in gioco un elemento extragrafico certo – l'identità storica per altre vie accertata – per elaborare, sempre paleograficamente, quella diversità e salire a un secondo livello, dal quale non si potrà che constatare come una stessa mano possa scrivere anche in un modo diverso.

Ma l'elemento extragrafico certo qui non c'è: l'identità storica fra il vescovo pisano Giovanni del 730 e il vescovo Giovanni del 748, in contemporanea ad un altro vescovo pisano di nome Giustino, è contraddittoria e inverosimile, qualunque variazione si voglia fare in termini di congetture. Solo un dato inconfutabile certo, obiettivo, visibile potrebbe tagliare questo nodo gordiano. Ma un dato paleografico con tali qualità non esiste. Nella storia del vescovo Giovanni sembra proprio esser successo questo: l'adozione da parte della stessa persona di due tipi diversi di scrittura è diventata una certezza attratta, condizionata, forse meglio incalzata dal dato dell'identità storica dei due Giovanni; dato che nel frattempo si è trasformato da conclusione fondata, qual'era in origine, su basi esclusivamente paleografiche – benché non fermissime sin dall'inizio con lo stesso Schiaparelli – in presupposto sul quale poi l'osservazione del paleografo s'è ritrovata a contare.

Se un elemento veramente fermo e necessario – offerto alla Storia da una ausiliare, servizievole *ancilla* – non esiste in questa storia fatta davvero di testi e di scritture, importante non è trovare il modo per chiedere o dare nuova certezza su basi grafiche alla questione e fornire un diverso, opposto risultato di partenza (risultato di non identità), né trovare ragioni per rassegnarsi



all'impossibilità, scientifica, di averlo. Il vero cuore della lettura critica di questo documento è una valutazione di ipotesi plausibili. Il vero risultato, poterne avere una scelta.

Il fondamento continua ad essere la scrittura. Non si nega che il vescovo Giovanni scrittore del 748 possa esser stato lo stesso vescovo sottoscrittore nel 730. È un'ipotesi possibile a patto di assorbire l'evidente diversità grafica col presupposto di un cambio di "stile" – non di registro grafico – nella storia personale di questo scrivente in corsiva nuova, presupposto minato però da una debolezza di procedimento teoretico (visto più sopra); a patto, ancora, di esser disposti ad accettare la conseguenza di una contraddizione storica di presenze, sanabile solo con congetture sbrigiate. D'altra parte, però, non si può negare la legittimità – le pagine precedenti avevano lo scopo di provarla – di formulare l'ipotesi opposta, ovvero che nella storia dei due vescovi Giovanni vi sia una pura coincidenza di nomi.

In altre parole, l'ipotesi che si proverà a seguire ora è questa: le corsive nuove della sottoscrizione vescovile di *CDL 45 (ChLA 800, r. 29)* e del testo, con gran parte dell'escatocollo, di *CDL 93 (ChLA 803)* sono diverse perché furono due persone diverse, due vescovi di nome Giovanni, a tracciarle.

#### *Due vescovi di nome Giovanni?*

Sganciato dalla necessità d'esser lo stesso Giovanni del 748 e dal problema della coesistenza di due vescovi pisani in quello stesso documento, Giustino e Giovanni, la presenza di un «*Iohannis episcopus*» nel documento di vendita del 730 ritorna alla sua semplice regolarità. Appare normale, e non v'è motivo di ripudiarlo, il fatto che alla vendita di una terra del valore di 15 soldi stellati fatta da un chierico pisano siano testimoni dei rappresentanti del clero cittadino. Qui compare difatti il vescovo – di Pisa, anche se non si dice – Giovanni e, sotto di lui, il diacono Andrea. Costui ventisette anni dopo, nel 757, diventerà a sua volta vescovo della città e sottoscriverà di proprio pugno l'unico documento vescovile pisano pervenuto di questo periodo: *CDL 124*.

Non è mai stato peraltro notato che, se si osserva la posizione della croce nella sottoscrizione del giovane diacono Andrea fra

quella del vescovo Giovanni e quella sottostante di Benedetto, nonché l'andamento della sua linea di scrittura – che segue quello della fascia scrivibile dell'interlinea, fortemente condizionata dall'asta lunga della lettera *b* del *Benedictus* sottostante<sup>54</sup> – si deduce che egli scrisse dopo tutti, senz'altro dopo che ebbe scritto il notaio Benedetto. La scelta di quell'interlinea – certo non la più spaziosa, comunque altrettanto stretta dell'altra disponibile fra Benedetto e un certo Aloari – sembra confermare l'adesione e il rispetto di un'idea precisa di gerarchia in rappresentanza, in quel caso, del clero cittadino.

L'ipotesi – con fondamento – estraneità da Pisa di Benedetto notaio del duca Gregorio non trascina dunque con sé nessuno, tanto meno il vescovo<sup>55</sup>. Il quale figura alla testa della gerarchia ecclesiastica locale. Nella cronotassi dei vescovi pisani può ben ritornare nel 730 un Giovanni.

Nelle argomentazioni intorno all'identità, per così dire, storico-grafica del vescovo Giovanni non sono mai entrati a pieno titolo due elementi grafico-testuali, degni invece almeno di menzione, il primo; sicuramente di nota, il secondo. Essi, d'altra parte, aggiungono altri termini di diversità fra la sottoscrizione di Giovanni del 730 e quella dell'omonimo del 748.


Nella propria *completio* al documento del 748 Giovanni impiega per identificarsi la formula di umiltà prima del titolo: «Ego Iohannis licet indignus episcopus rogatus...», assente invece nella sottoscrizione del vescovo Giovanni alla vendita del 730: «Ego Iohannis episcopus». La formula di stile – *licet indignus, acsi indignus, exiguus* e analoghe – è molto diffusa per gli ecclesiastici (siano essi vescovi o preti o *monaci*) sia, da testimoni o autori, nelle sottoscrizioni autografe sia, da scrittori di documenti, nelle *completiones* o addirittura nelle formule di *rogatio* nel testo<sup>56</sup>. A Pisa, però, essa compare solo in questo caso.

<sup>54</sup> Si noti la posizione della *o* di *ego* e della *a* del nome: Tav. 3, r. 30 (ma v. la migliore risoluzione della riproduzione nelle *ChLA*, di cui Tav. 3 è citazione ridotta e parziale).

<sup>55</sup> L'ipotesi Violante sulla non pisanità del vescovo Giovanni, si appoggiava in parte anche sul fatto che fosse presente come testimone un altro 'straniero', Benedetto: Violante, *Cronotassi dei vescovi* cit., p. 12.

<sup>56</sup> Per alcuni esempi: *CDL* I, 16, 18, 22, 24, 30, 33, 34, 40, 42, 67, 73, 103, 114, 137; II, 154, 162, 252.

Alla fine della *completio* del 748 il vescovo traccia, inoltre, delle note tachigrafiche, delle quali non v'è traccia nella sottoscrizione del 730<sup>57</sup>:



Tav. 6: parz. da *ChLA* 803 (*CDL* 93), a. 748, ultima parte dei rr. 40-41

Non c'è il minimo dubbio che esse siano la trascrizione sillabica del nome: Giovanni. Divergenze esistono tuttavia sullo scioglimento delle sillabe. Schiaparelli individua due note e scioglie *Io(han)nis*. Tjäder preferisce limitarsi ad individuare la sillaba *Io(hannis)* e rileva nella lettura di Schiaparelli la difficoltà di dover presumere che la nota per *nis* preceda nello spazio la nota per *Io*. Quest'ultima presenta qui la stessa singolare foggia a *b* che si ritrova in due papiri ravennati sempre per la scrittura del nome *Iohannis*: Pap. Tjäder 6 (r. 6) dell'anno 575, e Pap. Tjäder 22 (r. 27) dell'anno 639, nel quale peraltro le note sono intrecciate in monogramma.

Ora, la difficoltà rilevata da Tjäder può esser superata proprio considerando anche nella carta pisana quel complesso di note sillabiche come un monogramma. In tal caso l'ordine naturale di una loro sequenza lineare non costituisce criterio, e il suo sovvertimento non fa problema: può rendere solo «particolarmente difficile la loro lettura», come osservava Costamagna a proposito del

<sup>57</sup> Bisogna dire che l'assenza di note nella sottoscrizione del 730 non è per rilievo diretto, perché il margine destro, per tutta la lunghezza della pergamena, è caduto. All'altezza del r. 29 - quello della sottoscrizione del vescovo - tutti e due gli editori, Schiaparelli e Tjäder, concordano sulla perdita di uno spazio che poteva contenere al massimo 11 lettere e che essi integrano «*manu me[ra] subscripsi*», senza contemplare la possibilità di abbreviazione per *subscripsi*, confortati evidentemente dal fatto che il termine non è abbreviato nelle sottoscrizioni autografe sottostanti di Benedetto e di Aloari.

più antico esempio di monogramma in note attestato, risalente al 489 (Pap. Tjäder 10-11B, r. 4)<sup>58</sup>.

Inoltre, nel monogramma pisano gli elementi-note intrecciati sembrano esser tre e non due: esattamente gli stessi che Costamagna aveva individuato nel monogramma *Iobannis* di Pap. Tjäder 22 (r. 27): 1. *io*; 2. *an*; 3. *nis*<sup>59</sup>. Elementi che nella pergamena longobarda, come nel papiro ravennate, "appaiono" in serie retrograda: 3, 2, 1. Il primo, *-nis*, si riconosce se si è disposti a vedere il primo tratto inarcato della nota – che poi prosegue con la linea obliqua che si slancia a incrociare l'asta della nota per *Io* – leggermente sovradimensionato rispetto al normale<sup>60</sup>, enfatizzato quasi dai ghirigori di tipo cancelleresco che precedono il complesso di note<sup>61</sup>. Il tutto, ghirigori e note intrecciate, ha l'aspetto e la

<sup>58</sup> G. Costamagna, *La tachigrafia dei papiri latini medioevali italiani*, in Costamagna, *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, 9), pp. 113-121: 116 nota 12 (già pubblicato in «Bulettno dell'Archivio Paleografico Italiano», n. ser., 2-3 [1956-1957]).

<sup>59</sup> Per la forma delle note: *ibid.*, p. 117. L'accostamento fra la scomposizione in queste tre note del monogramma da Ravenna e il caso pisano del 748 non venne però fatto da Costamagna: questo lavoro del 1956-1957 era d'altra parte dedicato interamente ai papiri italiani, all'indomani di quell'evento importante che fu la loro edizione a cura di Tjäder con l'uscita del primo volume, contenente i papiri 1-28, e del terzo contenente le Tavole. E le note pisane erano comparse menzionate velocemente e attraverso l'interpretazione di Schiaparelli in un lavoro precedente di qualche anno: G. Costamagna, *Influenze tachigrafiche sulla formazione del segno del tabellionato nell'Italia settentrionale (sec. IX-XI)* pubblicato nel 1950 negli *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, adesso in Costamagna, *Studi cit.*, pp. 7-53: 32 nota 93.

<sup>60</sup> Sull'esistenza di forme varianti delle note in dipendenza delle cause più disparate – e di una certa libertà di interpretazione dei modelli da parte degli scrittori altomedievali – sono d'accordo tutti: cfr. Costamagna, *La tachigrafia dei papiri cit.*, p. 116; G. Costamagna, *Tachigrafia notarile e scritture segrete medioevali in Italia*, Roma 1968 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, 1), p. 9; *ChLA* 887 (= Pap. Tjäder 22), r. 27, nota *b*, curatore Tjäder. Analoga relativizzazione va fatta per la nota *an*, che varia appena il tratto orizzontale rispetto al modello a forma di "7".

<sup>61</sup> Per Schiaparelli si trattava «di un segno di punteggiatura finale o di un *signum recognitionis*» (*CDL* 93, nota *a*). I ghirigori sono in effetti come quelli che nei diplomi merovingi e poi carolingi cifrano, fra gli altri elementi, il *signum recognitionis*. Ma un *signum recognitionis* (la *ruche*) è una figura ben più complessa (termine di paragone, le coeve testimonianze d'Oltralpe) di questi che ripetono, in piccolo, solo i filari paralleli di noduli che attraversavano l'interno della struttura portante del *signum*, e che si alternavano – si noti – alle linee di scrittura in

sostanza di ciò che Costamagna avrebbe definito, in maniera pregnante, *signum*<sup>62</sup>: il segno di Giovanni. La croce greca, infine, che precede a sinistra il composito gruppo grafico è altro segno assolutamente pertinente e citazione, anch'esso, di prassi antica in ogni caso<sup>63</sup>.

Il vescovo Giovanni del 748 chiude dunque la propria sottoscrizione, e tutto il testo del documento che ha scritto, con un'ulteriore, precisa cifra del proprio sapere grafico: un monogramma che serra, in una evidente forma a croce, non lettere ma note tachigrafiche. Decifrarne il senso storico è difficile perché in quel monogramma, così come in quelle note tachigrafiche, s'aggravano tanti significati con risonanze lontane: legami ininterrotti con una pratica dello scrivere tardo antica, echi degli usi di ambienti ecclesiastici alti, romani. Ma quel monogramma può tuttavia far cadere il nostro sguardo anche più vicino nel tempo e nello spazio - a Lucca, per esempio, o alla cancelleria longobarda - legando così misteriosamente passato a presente<sup>64</sup>.

note tachigrafiche. Per vedere un altro caso di presenza di ghirigori di tipo cancelleresco - in linee parallele come nella *ruche* - che si alternano a linee di scrittura in note tachigrafiche si deve arrivare all'844, alla sottoscrizione in un placito di *Uuitgerius* vescovo di Torino e messo imperiale (molto probabilmente, poi, lo stesso *Witgarius* cancelliere dell'858): G. Costamagna, *Contributo allo studio delle scritture tachigrafiche nelle carte italiane dell'età carolingia*, in *Atti del 2° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1953, pp. 149-153: 152 (ripubblicato in Costamagna, *Studi* cit., pp. 101-105: 103; la riproduzione è nella prima sede di pubblicazione).

<sup>62</sup> Cfr. Costamagna, *Tachigrafia dei papiri* cit., pp. 116-117, nota 12.

<sup>63</sup> Sia considerandola in relazione alla pura e semplice presenza di note tachigrafiche sia considerandola in relazione alla presenza di un monogramma, benché forse la si debba ritenere una citazione "imperfetta": in effetti il segno di croce nella prassi antica è doppio, apre e chiude note o monogrammi. Così è in Pap. Tjäder 6 a r. 6, per il nome finale in note nella sottoscrizione del *vir strenuus* Giovanni, e a r. 13, per quello del *vir clarissimus* Riccitanc (in Pap. Tjäder 22, r. 27, però, prima delle note in monogramma tracciate dallo *scolaris* Giovanni alla fine della propria sottoscrizione non c'è nessun segno di croce). Analogamente le croci precedono e seguono i monogrammi monumentali e in lettere, in uso in ambiente ecclesiastico del VI secolo, romano e non: cfr. V. Hilberg, *Monogrammverwendung und Schriftlichkeit im merowingischen Frankreich*, in *Arbeiten aus dem Marburger hilfswissenschaftlichen Institut*, a cura di E. Eisenlohr - P. Worm, Marburg 2000 (*Elementa diplomatica*, 8), pp. 63-122: 69.

<sup>64</sup> I casi di note tachigrafiche che compaiono nelle carte longobarde sono tre: questo del documento pisano del 748, quello di un documento lucchese del 761

Chi era allora il vescovo Giovanni: un vescovo di fuori e di passaggio? Potrebbe essere. All'interno dell'ipotesi su cui stiamo lavorando, ossia della alterità tra il Giovanni vescovo di Pisa nel 730 e il Giovanni vescovo del 748, l'idea se non altro non costringe a immaginare per ben due volte la circostanza di un passaggio (con soggiorno e documentazione) nella stessa città, o la fantasia d'un esilio durato almeno diciott'anni. Nella stessa misura, però, Giovanni potrebbe anche essere vescovo di Pisa - un Giovanni II (o meglio III, perché esiste un precedente omonimo) - se non fosse per la compresenza di Giustino.

Resta un'ultima risorsa, che peraltro è un dovere: leggere il documento del 748, analizzarne formulario e contenuto.

#### *La «pagina testamenti» del 748*

Il documento non è marcato da particolari strutture testuali tradizionali, ovvero provenienti dalla prassi documentaria tardoantica dei secoli VI-VII. Gli elementi formulari sono ridotti: oltr' a quelli della cornice esterna - protocollo ed escatocollo - essi si limitano alle arenghe in apertura e a qualche espressione formulaire sparsa. Tutto il resto, quello che fa il lungo documento, è parte attuale, originalmente costruita da Giovanni per raccontare una scena ed esprimere le condizioni di una volontà, benché esista nel far questo, come vedremo, un'interpretazione "classicamente" atteggiata.

Il testo si apre con un'arenga composta di ben sette citazioni vetero - e neotestamentarie chiuse da un testo di elaborazione più

(*CDL* 221) e quello di un documento lombardo del 769 (*CDL* 234). Nel caso lucchese sono tracciate da un testimone (un Willerad che non si qualifica altrimenti) alla fine della propria sottoscrizione autografa: ripetono il nome, ma non sono in monogramma. Nel caso lombardo, invece, sono note tachigrafiche impiegate dal notaio stesso sul verso della pergamena per velocizzare parti del testo della minuta del documento redatto sul *recto*. Siamo, come si vede, di fronte a due impieghi e significati assolutamente diversi delle note. L'ipotesi di Schiaparelli, secondo il quale centro d'insegnamento e d'irradiazione del sistema tachigrafico sillabico italiano nel secolo VIII sarebbe stata la cancelleria dei re longobardi, è ritenuta fondata da G. Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954-56, p. 388.

recente, tutte inquadrabili nel tema dell'invito a prepararsi a lasciare il mondo e a investire, donando, in ricchezze ben più stabili di quelle terrene. Il protagonista dell'apertura, colui che *dicit* la *perpetuam salutem* e idealmente inquadra quanto sta per documentare entro i propositi, gli auspici, le sentenze delle arenghe, è il solo Liutpert/Centulus arcidiacono: «... Ego Liutpert qui et Centulus archidiaconus sancte Pisane ecclesie perpetuam salutem dicit. Dum in hoc seculo ... (arenghe). Ideoque ego qui supra Liutpert qui et Centulus archidiaconus sancte Pisane ecclesie haec die ...»<sup>65</sup>.

Dopo la formula di passaggio dalle arenghe al testo «ideoque ego ... haec die quae superius legitur», inizia la *narratio*, una parte che dovrebbe esser "libera": «*dum Dei visitatione egrotante me lectulo reiacerem* – dice Liutpert, che parla in prima persona – ho rimesso *medietate de omnes res et substantia mea* (terre, cose e uomini) a te cugino Rhipert». Erano presenti a questa *dimissio* patrimoniale undici persone, nominate, fra cui il venerabile vescovo *patri nostro* Giustino e molti altri innominati amici. Dopodiché, «*postea vero*», i due, ora insieme, dicono di dare o di aver dato, in qualche modo<sup>66</sup>, «*commune consilio parique consensu tractantes*»<sup>67</sup> alla chiesa di Pisa «*pro nostrarum animarum remedio*», il loro patrimonio – *res nostras*<sup>68</sup> – alla condizione che per entrambi o per uno dei due, per tutta la vita «*omnia in nostra sit potestate*».

Possiamo far terminare qui una prima parte del documento, che occupa poco più di cinque righe della pergamena. Una seconda parte, che occupa ben due terzi del testo, quasi 15 righe, è inte-

<sup>65</sup> D'ora innanzi, nelle note o nel testo, i brani saranno d'ordinario spogliati d'ogni segno d'edizione, diplomatistica e diplomatica: il testo è quello stabilito da Tjäder in caso di divergenza con l'edizione Schiaparelli.

<sup>66</sup> Schiaparelli restituisce «pro [n]ostrarum animarum remed[io] offerim[us] [ecclesie s(an)c(t)e Marie prenom]in[at]as». Ma Tjäder sostiene che non è possibile integrare con sicurezza, specie [offerim[us]] per l'incerta lettura di s, e preferisce non pronunciarsi. Non è certo, dunque, quale sia stato il verbo impiegato e non è certa la sua forma.

<sup>67</sup> È fraseggio anche delle *leges*: cfr. Rot. 386 (corsivo mio) «... et quod pro commune omnium gentis nostrae utilitatibus expediunt, *pari consilio parique consensum* cum primatos iudices ... constituimus, in hoc iussimus, *pertractantes* ...».

<sup>68</sup> L'espressione è restituita – «[res nost]ras» –, ma con sicurezza sia da Schiaparelli sia da Tjäder.

ramente dedicata alle condizioni e alle sorti dei coloni. «Post obito vero nostro» – d'entrambi i cugini, si badi – «volomus de colonis»: e alla proposizione segue l'elenco dei coloni indicati per nome. La redazione della lunga lista fa lasciare in sospeso la proposizione principale d'apertura, che diventa così funzionale all'espressione della volontà di mantenere, su tutti i coloni appena elencati e le loro cose, la *potestas*, l'equivalente dell'usufrutto sui beni finché i due saranno in vita. Poi si riprende: «post obito vero nostro decrevimus che tutti colle loro cose siano resi liberi».

A partire da questo punto, il compositore vescovo Giovanni fa rivolgere i due cugini direttamente ai coloni. Il testo sembra quasi portare, come nei patti, la parte delle condizioni dei concedenti: «et volumus habeatis la *defensio* dalla chiesa di S. Maria e dal suo vescovo e che versiate ogni anno l'*exenio trimissale* o un tremisse d'oro e null'altro vi sia imposto»<sup>69</sup>; «e anche il *mundio* di vostre discendenti che vadano a marito, sia in *potestas* della chiesa di Pisa»<sup>70</sup>; «e questo poi vogliamo, che se qualcuno di voi avesse *oportunitas* di vendere *aliquas res*, venda a uno degli altri *conliveriti*<sup>71</sup> o a qualcuno della nostra famiglia, cioè di noi benefattori

<sup>69</sup> È la chiesa di S. Maria che custodisce questa *carta* sulla base della quale può difendere in giudizio i coloni e i loro beni da pretese di terzi: in definitiva è la proprietaria col nesso d'appartenenza più forte. La *defensio* instaura un legame con la chiesa segnato dal versamento del tremisse annuale: se i coloni son pur liberi, e quelle son pur le 'loro' cose che potranno anche vendere – come si vedrà – e per le quali non dovranno null'altro all'anno, i 'loro' beni e case recheranno nondimeno per sempre, qualunque movimento sarà loro dato, quel marchio che nel tempo si trasformerà nel segno potente di *pertinentia* – fortemente riaffermata come ci fanno vedere tanti placiti carolingi – di quei beni alla chiesa. Quel tremisse, o altro, sarà la *lex* e la *iustitia* di quelle terre tenute insieme, che faranno riconoscere sempre qual è il proprietario più potente.

<sup>70</sup> La chiesa e il vescovo si prospettano insomma come la famiglia d'origine della donna, ed esercitano su di essa il *mundio*, che è – attenzione – non generica *potestas* ma aspettativa patrimoniale: E. Cortese, *Per una storia del mundio*, ora in Cortese, *Scritti*, a cura di I. Biocchi-U. Petronio, I, Spoleto 1999, pp. 3-154. Il mundoaldo eredita peraltro dalla donna: Rot. 188.

<sup>71</sup> È solo il caso di ricordare che è sempre pisano l'altro documento in cui si citano i *colliberti*, celebri per aver fatto tanto discutere: CDL 23. Per una sintesi del dibattito storico-giuridico: E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995, I, p. 158 nota 81. Ma cfr. anche, perché apportano dati nuovi, le osservazioni di Tjäder nel commentario in margine a Pap. Tjäder 34 e ai suoi *conliveritorum* (rr. 54-56).



vostrì, i sopraddetti diaconi». Se nondimeno qualcuno oserà vendere ad altri – e a questo punto lo scrittore fa rientrare l'esposizione nello stile delle affermazioni assolute profferite senza destinatario – allora «potestas habeant heredes aut parentes de ipsi diacones prendere et tenere et defendere».

Ci si avvia alla conclusione, e compaiono strutture formulari: quelle che affermano *stabilitas* e assicurano che ciò che è stabilito è conforme a una pia volontà, volta alla *pro Dei remuneratione*. Formule tipiche della donazione. Il testo sarebbe scivolato verso le battute finali, se non venisse interrotto da una ripresa del discorso concreto per ritornare sul *mundio*: nel punto precedente era stato in effetti espresso solo per le donne. Allora lo scrittore fa di nuovo rivolgere i due diaconi direttamente ai coloni, futuri liberi: «et unde supra diximus, iterum memoramus de ipso vestro mundio quod sit in potestate ecclesie sancte Marie vel episcopi; volumus ut per caput sit tantum soledum unum»<sup>72</sup>.

Alla fine, la *rogatio* – «Unde pro memoranda futura tempora et anime nostre cautela, et ne in posteris aliqua fiat oblivio, hanc testamenti cartula fieri elegimus et ... Iohannem episcopum rogavimus scribendam» – che avvia all'*actum*, alla datazione sommaria finale<sup>73</sup>, alle sottoscrizioni degli autori e dei testimoni, alla *completio* infine del vescovo Giovanni.

<sup>72</sup> È evidente la cura di ossequiare la norma di Liut. 10 (corsivo mio): «Item de libertis. Si quis servum suum aut ancillam liberum dimiserit, et posuerit ei mundium ... tantum habeat mundium quantum ei in cartola adfixerit [...]».

<sup>73</sup> L'attaccamento alle antiche pratiche documentarie aveva fatto mantenere nel VI secolo una datazione sommaria, un surrogato della datazione antica di chiusura composta dall'indicazione del luogo introdotta da *Actum* e dal giorno e dall'anno del consolato. Di regola avrebbe dovuto ripetere però tutti gli elementi introdotti da Giustiniano per la datazione con la Nov. 47 (nella serie: anno d'impero, nome dei consoli, indizione, mese, giorno). Ma già la prassi documentaria giustiniana osservata a Ravenna mostra forti oscillazioni nella composizione di questa datazione sommaria e la tendenza a omettere alcuni elementi. La pratica a non rievocare, come *suprascripti*, tutti gli elementi di quella iniziale passa evidentemente da qui nella prassi documentaria dell'Italia longobarda. In particolare, a Pisa (come del resto anche in altri luoghi, a Lucca per esempio) sembra costante fra i notai l'uso di riferire solo l'indizione, come avviene in Pap. Tjäder 37, una vendita del 591, che ha solo «Actum indictione suprascripta». L'unica eccezione è proprio costituita dal documento di vescovo Giovanni, *CDL* 93, col diligentissimo «Actum Pisas, regno, mense, die et indictione superscripta».

Torniamo indietro, alla *narratio*. La quale, lungi dall'esser davvero libera, è costruita: lo sfondo preparato per la scena è quello prefigurato da Liutp. 6, dal quale sono riprese letteralmente parole come *egrotante, lectulo, reiacerem*: «Si quis langobardus, ut habens casus humanae fragilitatis, egrotaverit, *quamquam in lectulo reiaceat*, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit stabilem debeat permanere». Era l'ennesima deroga sancita da Liutprando alle consuetudini longobarde, all'automatismo della successione della parentela o all'obbligo di una *dimissio* formale del patrimonio per *thinx*. Per altro, non si vedono qui cenni espliciti all'uso della scrittura: tutto converge, nel testo della norma, sulla possibilità di *iudicare* a chi si vuole, a patto d'essere in fin di vita e *pro anima*, per sottolineare che fare ciò è possibile ed è riconosciuto dall'ordinamento.

Abbiamo in effetti un *conventus* di amici e correligiosi intorno a Liutpert, mentre, come racconta, a letto e malato cedeva «medietate de omnes res et substantia mea». La lettura normale – si ricordi il regesto di Schiaparelli, ripreso quasi letteralmente da Tjäder – è quella che Liutpert ceda “la metà del suo patrimonio” e che poi insieme al cugino offra la stessa metà alla chiesa. Ma viene naturale domandarsi perché, se una legge dà la possibilità di *iudicare pro anima*, sussistendo le condizioni stabilite, Liutpert non ha sin da subito tradita quella metà, o quanto voleva del suo, alla chiesa *pro anima*?

La donazione non pare proprio quella di una semplice metà dei beni di Liutpert. Come spesso accade nei testi dei documenti longobardi, il possessivo nell'espressione «substantia mea» è concetto ambiguo: può indicare, per colui che dice “mia”, il senso dell'appartenenza, della partecipazione come singolo a un patrimonio familiare che ha però delle parti<sup>74</sup>. Disponendo qui in merito

<sup>74</sup> Esempio, la *narratio* di CDL 40, del 727-728, carta rogata presso Pisa, che rievoca la fondazione del monastero di S. Michele di Pugnano da parte di Radchis, che ne diventa abate, e di suo fratello. I due portano nel loro monastero l'intero patrimonio familiare che consta delle loro due parti: «Manifestum mihi est ... qualiter ego Radchis una cum bone memorie Ansfred germanus meus monasterio sancti Michaeli a fundamenta edificare visi sumus hic in loco cui vocabulum est Aponiano et qualiter suprascriptus Ansfredus germanus meus

a una metà della *substantia* che dice *mea*, l'arcidiacono con ogni probabilità consegna al cugino la "sua" parte, del cugino: quella che a Rhipert sarebbe comunque toccata del patrimonio familiare. E tale disposizione avviene entro uno scenario giustificativo offerto da Liut. 6 perché serve al longobardo Liutpert – la cui condizione di ammalato vicino alla fine non è però totalmente una  *fictio* per rievocare un quadro normativo<sup>75</sup> – per tirare dentro a quello scenario, che sottrae da azioni formali tradizionali di trasmissione alla parentela, anche la parentela<sup>76</sup>.

«Si quis langobardus ... *egrotaverit* ... *potestatem habeat* ... *pro anima sua* iudicandi ... *quid aut qualiter* cui voluerit ...», così Liutprando re. Rhipert, il cugino beneficiario, non può ovviamente nulla *pro anima*<sup>77</sup>. L'azione, in effetti, non termina sulla sua testa. Si conclude con la cessione fatta insieme alla chiesa di Pisa dall'*egrotante in lectolo* Liutpert (che tiene viva così per quella cessione totale – sia della parte "data" al cugino sia della sua propria – la condizione necessaria stabilita dalla legge) e da Rhipert, elevato ora a pari livello patrimoniale: *res nostras*. Non sembra proprio un caso che solo a questo punto nel testo venga espressa chiaramente l'altra condizione di Liut. 6: «*pro nostrarum animarum remedio*». Si chiude il cerchio, e l'operazione è ineccepibile.

La risposta alla domanda perché l'arcidiacono dia la metà del patrimonio al cugino può essere dunque questa: perché si voleva trasferire tutto un patrimonio familiare<sup>78</sup>. Un solo membro in questo modo cede la *substantia* familiare a una chiesa in modo che

*mediatam omnibus rebus substantie sue ividem per dotis pagina cuntulet; simul et ego memoratus Radchis meam parte in integro idem per predictas dotis firmavi» (CDL I, 40, p. 138).*

<sup>75</sup> Se pochi mesi dopo, nel 749, è un altro arcidiacono a comparire nelle fonti documentarie, come vedremo nella parte II: Alateu.

<sup>76</sup> Da Rot. 163 si sa che il cugino subentrava automaticamente come erede se l'altro cugino moriva senza figli.

<sup>77</sup> Il diacono Rhipert non è infatti incaricato dal cugino di vendere o di donare *pro anima* i beni che gli ha dato.

<sup>78</sup> Come si vede, nella risposta non seguiamo G. Vismara, *Storia dei patti successori*, I, Milano 1941 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ser. II, Scienze giuridiche, 68), p. 260, che spiega l'azione dell'arcidiacono come una *mortis causa donatio* al cugino della metà dei propri beni (terre e uomini) per renderlo fidecommissario, di quella sola sua metà (di terre e uomini), affinché la doni – quindi *post obitum* dell'arcidiacono – alla chiesa di Pisa, facendo poi però

l'altro (più giovane di lui o no, qualsiasi cosa significhi *Maccio*) non possa un giorno sottrarsi allo stesso impegno per quel che concerne la sua parte; nello stesso tempo però detta le condizioni per il presente (finché in vita entrambi, o indistintamente uno dei due superstiti, sono usufruttuari delle loro *res*); e stabilisce quelle per il futuro (si pensi all'ampio spazio dedicato alle condizioni delle terre dei coloni liberati).

La scrittura narra (in senso tecnico: è la *narratio*) il momento orale della *dimissio* al cugino davanti al *pater* vescovo, ai confratelli e agli amici testimoni, lo inquadra legittimamente col richiamo esplicito a una legge perché quel momento costituisce l'antefatto fondamentale affinché possa esistere l'azione che deve essere poi documentata: quel trasferimento *post obitum* di un intero patrimonio familiare a una chiesa. Le cuciture delle parti – «haec die qua superius legitur», «postea vero in eorum supradictorum presentia», «in presentia superscriptorum testium»<sup>79</sup> – proprio perché espressioni che il redattore accoglie dalle strutture tradizionali della *carta*, mettono in evidenza la volontà di tenere insieme, formalmente, in un testo conchiuso e datato, due momenti fondamentali, strutturalmente diversi di una complessa azione.

Due tempi: l'espressione di una prima volontà del morente, alla presenza del vescovo Giustino, precede (non sappiamo di quanto) l'esecuzione del suo vero "compimento" e la relativa scritturazione. La datazione indicata nel documento, quella sulla quale ci siamo intrattenuti all'inizio (748 febbraio 17 o marzo 13), può riferirsi al primo momento («haec die»: nel passaggio dalle arenghe alla *narratio*) in cui il solo arcidiacono è autore di un'azione giuridica, ma

insieme al cugino la donazione della libertà, sempre *post obitum*, a tutti i coloni. Ma del rapporto fidecommissario, del ruolo di dispensatore per Rhipert in nome del cugino alla morte di costui, non v'è minima traccia nel testo (e le vere *cartule iudicati et dispensationis* non mancano nel corpus del *CDL*). La riserva di usufrutto è stabilita poi per entrambi, e l'entrata in proprietà dei beni donati da parte della chiesa – così come la donazione della libertà ai coloni – è *post obitum* di tutti e due i cugini.

<sup>79</sup> Si tratta rispettivamente: del passaggio dalle arenghe alla *narratio*; del passaggio dalla *narratio* della scena in cui è protagonista solo Liutpert alla disposizione in cui protagonisti ora sono i due cugini; della formula di *rogatio*. La *presentia* rievocata nelle ultime due occorrenze è quella dei testimoni della scena iniziale, di Liutpert giacente nel *lectolo*.

non si può escludere che si riferisca al secondo («postea vero»: passaggio dalla *narratio* alla *dispositio*), quello della cessione comune dei due, in definitiva della scrittura di cui sono entrambi autori. D'altra parte, la "messa in scena" che proprio grazie alla scrittura si realizza – arenghe e *narratio* per un protagonista; testo, *rogatio*, per entrambi con l'importante ruolo di coautori giuridici che sottoscrivono autografamente nell'escatocollo – è apposta fitta e serrata.

• Due tempi, comunque: è questa piega del testo a non rendere impossibile l'ipotesi che lo scrittore-vescovo Giovanni fosse vescovo di Pisa nel momento in cui scrisse il *testamentum*, sottoscrivendosi di conseguenza. Nel primo dei due momenti, l'antefatto fondamentale esposto nella *narratio*, Giovanni (dunque pisano) poteva trovarsi fra i chierici non nominati, i *plures amici* presenti; poteva già aver accolto la richiesta di scrivere, come poi dice nella formula di *rogatio* e ripete nella *completio*; sicuramente però non poteva essere ancora vescovo perché lo era Giustino *patri nostro*, presente alla *dimissio* fatta da Liutpert giacente nel *lectolo*. Sarebbe dunque stato eletto e consacrato dopo, morto Giustino evidentemente all'improvviso; e nel momento in cui mise mano alla composizione del testo poté ben fregiarsi del titolo di *episcopus*. Ipotesi che, peraltro, spiegherebbe anche l'eccezionalità del caso di un vescovo che – per caso, appunto – si sarebbe ritrovato a scrivere una carta<sup>80</sup>.

Se tutto ciò fosse giusto, ne risulterebbe la seguente cronotassi dei vescovi di Pisa in questo torno d'anni. Se la data non è quella del momento orale: Iohannes II nel 730 gennaio; Iustinus *ante* 748 (febbraio 17 o marzo 13); Iohannes III nel 748 (febbraio 17 o marzo 13). Altrimenti: Iustinus nel 748 (febbraio 17 o marzo 13); Iohannes III *post* 748 (febbraio 17 o marzo 13)<sup>81</sup>.

<sup>80</sup> Cfr. C. G. Mor, *Prime osservazioni sul notariato longobardo: i rogatari ecclesiastici*, in *Droit privé et institutions régionales. Études historiques offertes à Jean Yver*, Paris 1976, pp. 531-542: 541-542, in cui ritiene davvero occasionale l'intervento del vescovo Giovanni, originato forse dalla dignità del donante. Può esser utile rammentare che redigere *testamenta* era prassi frequentatissima dagli ecclesiastici, dai *notarii*, almeno, della chiesa di Roma: *Liber pontificalis*, Pars prior, ed. Th. Mommsen, in M.G.H., *Gesta pontificum Romanorum*, 1, 1, Berlin 1898, rist. anast. München 1982, I, LXXI, p. 325.

<sup>81</sup> Insomma, si avrebbero i "Giovanni" con un ordinale aumentato di una

Il vescovo Giovanni definì questo testo straordinario *pagina testamenti*. Sarebbe facile invocare l'approssimazione dei termini latini, l'applicazione errata di concetti romani, perché questa carta *non è* tecnicamente un testamento<sup>82</sup>. Ma converrà leggere quelle parole con altro intelletto.

Il vescovo Giovanni, che sa ottimamente scrivere e della scrittura conosce i segni anche meno immediati alla significazione, che sa sapientemente comporre, che conosce – insieme a tutti gli altri ecclesiastici, però, protagonisti di questa storia – le leggi del “proprio” popolo, sigilla il passaggio futuro di un intero patrimonio, la volontà dei due cugini dopo la loro morte riguardo ai coloni e alla futura *lex* che varrà sulle loro terre di liberi con il termine romano e colto di *testamentum*. *Testamentum* è un'altra cifra culturale – come la scrittura, come il monogramma – di Giovanni scrittore. Ma è pure la sua interpretazione di una certa azione giuridica, che egli sa e deve trattare *ad legem*<sup>83</sup>, e che peraltro costitui-

unità dopo il 730, rispetto alla cronotassi stabilita in Violante, *Cronotassi dei vescovi* cit.

<sup>82</sup> Soltanto 11 documenti altomedievali ripropongono il genere ‘testamento’ con una corrispondenza abbastanza stretta, di struttura e formulario, al testamento romano, sia pur nelle sue diverse versioni: sono tutti dell'area merovingica e vanno dal 533 (testamento di Remigio di Reims) al 739 (testamento dell'abate Abbo). Su tutto ciò si veda: U. Nonn, *Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer römischen Urkundenform in Frankreich*, «Archiv für Diplomatik», 18 (1972), pp. 1-129; G. Spreckelmeyer, *Zur rechtlichen Funktion frühmittelalterlicher Testamente*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, Sigmaringen 1977 (Vorträge und Forschungen, 23), pp. 91-113. Un elenco per la comparazione fra testamenti romani dal I al VI secolo, testamenti merovingi e i due “testamenti” padovani di Giustiniano e di Orso del secolo IX è allestito a commento di Pap. Tjäder 4-6 (Tjäder, *Die nichtliterarischen* cit., I, pp. 191-193). Ultimamente sono stati proposti dei criteri per poter ricondurre anche la forma documentaria della *donatio post obitum* a una categoria lata di “testamenti” altomedievali, criteri fondati principalmente sul tipo diverso di *potestas* che i donatori si riservano sulle cose *indicate*: B. KASTEN, *Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts*, «Zeitschrift der Savigny Stiftung. Germanistische Abteilung», 107 (1990), pp. 236-285: 244-245. Si attende la pubblicazione degli atti del quarto convegno internazionale di studi organizzato dall'équipe di storici delle Università di Padova, Venezia, Lille III, Marne-la-Vallée e dell'École française de Rome che dal 1999 si sta occupando dei trasferimenti patrimoniali nell'Europa altomedievale: *Salvare l'anima, perpetuare la famiglia. Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale, VIII<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle*, IV Convegno internazionale (Padova 3-5 ottobre 2002).

<sup>83</sup> Liut. 91 (corsivo mio): «De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scri-

va l'analogo possibile del testamento nel mondo longobardo che ormai aveva accolto la scrittura<sup>84</sup>. Ed è una cifra completa, perché Giovanni, come applica sapientemente Liut. 6 per creare legittimità alla fondamentale *dimissio* al cugino, così sembra voglia rendere legittimo il "testamento" dei due sottolineando nella sua *completio* la presenza di sette testimoni – nel numero, vale a dire, previsto nella legislazione giustiniana per ogni forma di testamento ordinario, scritto o orale<sup>85</sup> – e delle loro sottoscrizioni, che classicamente chiama *signa*: «hanc paginam testamenti in presentia quorum supra testium ad scribendum suscepi et postea post signa aliorum septem testium subscripsi et deplibi. † Io-an-nis».

Inutile dire che, dei testimoni alla *dimissio* di Liutpert malato nel suo letto, nessuno ricompare fra i sette della *pagina testamenti*<sup>86</sup>.

bent sive ad legem Langobardorum quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum, non aliter faciat nisi quomodo in ipsis legibus contenerentur; nam contra legem Langobardorum aut Romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerint ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, componat virgild suum; excepto si aliquid inter conlibertis convenerit: ut si quisquam de lege subdiscendere voluerit et pactiois aut conventias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse. *Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant.* Et quia de cartola falsa in anteriore edictum adfixum est, sic permaneat». Oltre alla citazione di Liut. 6 nella *narratio*, sono percepibili nel testo, come abbiamo visto, echi vicini o lontani di Rot. 386, Liut. 10, Rot. 163 (v. *supra* note 67, 72, 76).

<sup>84</sup> «L'affermazione corrente secondo la quale i Longobardi, ancora al tempo di Rotari, non conoscevano il testamento come atto d'istituzione d'erede va riformulata nel senso che non adoperavano l'istituto romano corrente nell'età giustiniana: ma usavano forme proprie che seppur in mancanza di figli ... raggiungevano il medesimo risultato»; si trattava delle formalità, misteriose, del *thinx*: Cortese, *Il diritto nella storia* cit., I, pp. 138-139.

<sup>85</sup> C. I. 6, 23, 21, che recepiva la riforma complessiva della materia fatta in Nov. Theod. 16, a. 439, inquadrandola in un regime definito da Giustiniano di *ius tripertitum* (dallo *ius civile* venivano i requisiti della presenza dei testimoni e dell'unità e contestualità dell'atto; dalla legislazione imperiale l'obbligo stesso della sottoscrizione del testatore e dei testimoni; dall'editto del pretore l'apposizione dei *signa*, i sigilli, e il numero dei testimoni): cfr. G. Pugliese (con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca), *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1990, pp. 940-941.

<sup>86</sup> Nel *CDL* non ci sono altre attestazioni dell'adozione del termine *testamentum*, che si ritrova invece nei documenti traditi da Farfa. In *Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, edd. I. Giorgi-U. Balzani, II, Roma 1879, doc. n. 75, p. 72

Vescovo di Pisa (o di altra città: dobbiamo lasciar aperta questa strada), nativo di Pisa o di altra città, Giovanni scrittore di *CDL* 93 si presenta come un personaggio relevantissimo nel saper scrivere e altrettanto, forse più, nel saper comporre. Questa sua cultura *tout court*, difficile compararla: ciò significa, purtroppo, rinunciare a comprenderla davvero. Tuttavia questo si può affermare: foss'anche stato vescovo di Pisa, la sua testimonianza non necessariamente vale come attestazione rappresentativa della cultura grafica e giuridica della sua città d'ufficio, se non a patto di relativizzare in questo caso il concetto di cultura "cittadina", di una data città. Non rivendicava forse d'esser aretino di formazione il vescovo di Fiesole Teodald quando dichiarava d'esser stato per molti anni «in eclesia Sancti Donati notritus et litteras edoctus»<sup>87</sup>? D'altra parte però, la peculiarità complessiva del testamento scritto da Giovanni non può segnare una distanza (tanto meno può esser prova della sua estraneità in senso assoluto) rispetto all'ambiente longobardo pisano di scrittori di *cartole*: perché da questa città ne sono arrivate soltanto quattordici<sup>88</sup>, mentre furon certamente centinaia.

## II

Il *breve de moniminas* per Ghittia  
Schiaparelli, *CDL* 295  
Tjäder, *ChLA* 808

«Elenco di documenti e vari oggetti consegnati da Teuspert alla monaca Ghittia e alle di lei figlie Aliperga e Willerada» (registro Tjäder)<sup>89</sup>.


(a. 768) e doc. n. 79, p. 75 (a. 770), *testamentum* compare nel tenore delle sottoscrizioni testimoniali; mentre nel doc. n. 88 (*ibid.*, p. 82) del 773 - si tratta di un «*testamentum factum et verbis solemnibus nuncupatum*» da un arciprete Giovanni per la chiesa di Rieti - è il testo a recare richiami formulari significativi come «*sanus mente et integro sanoque vigens consilio ... testamentum feci idque virum venerabilem Thoferium ... scribendum postulavi cuique ipse subscribens etiam testes numero competenti pro legum solemnitate ...*»: ma i testimoni che sottoscrivono sono solo sei.

<sup>87</sup> 715 giugno 20, Siena: *breve de inquisitione* (*CDL* I, 19, p. 71).

<sup>88</sup> *CDL* I, 23, 45, 46, 49, 93, 98, 116, 124; II, 163, 171, 183, 230, 236, 295.

<sup>89</sup> Tutte le citazioni da Schiaparelli e Tjäder, quando non sia avvertito diversamente, sono tratte dalle loro rispettive note di presentazione al documento. *CDL* 295: II, pp. 439-440. *ChLA* 808: XXVI (1987), pp. 54-55.





Tav. 7: il *breve de moniminas* CDL 295 (ricomposizione delle due tavole parziali pubblicate in *ChLA* 808: elaborazione digitale di A. Ghignoli)

*Un'edizione in forma di elenco*

«Lavoriamo su frammenti»: a Luigi Schiaparelli questo appariva chiaro alla fine del *Codice diplomatico longobardo*. Le 294 carte pubblicate non erano altro che frammenti di un quadro documentario assai più ampio. A mostrarglielo con evidenza era il documento n. 295, l'ultimo ad esser edito nella serie a soli due anni dalla sua scoperta avvenuta nel 1931 in Archivio Arcivescovile di Pisa: il famoso *breve*, ovvero elenco, di documenti, per antonomasia indicato anche come l'"archivio di Alahis"<sup>90</sup>. Come per il documento dell'anno 748, a quella schiaparelliana è seguita nel 1987 l'edizione di Jan Olof Tjäder, responsabile dei documenti originali pisani per le *Chartae latinae antiquiores*, che corregge e supera la prima in diversi punti.

Il testo del breve è scritto, non si sa da chi, in una «corsiva nuova assai semplice» (così Tjäder) su una pergamena di cm 49,2 x 24 (16,8) e tutto di seguito, eccetto in alcuni punti che vedremo. La perdita di supporto è cospicua nella parte finale, ma i 61 righe sui quali esso attualmente si dispone lo contenevano tutto anche in origine: opinione dell'editore Schiaparelli, condivisibile<sup>91</sup>.

Di questo testo si dà di seguito una nuova edizione, la terza dopo le due canoniche. Mentre Tjäder la realizzò al modo dell'edizione "diplomatica" e comunque seguendo le norme determinate per le *Chartae latinae antiquiores* (fra quelle, per ciò che qui interessa, la coincidenza fra linee tipografiche e righe di scrittura del testo originale), Schiaparelli adottò, per rendere perspicuo e leggibile il breve, degli accapo tipografici a segno di ogni singolo documento individuato nell'elenco, mantenendo tuttavia le barre verticali a indicazione del cambio di rigo, per dare al lettore la possi-

<sup>90</sup> P. S. Leicht, *L'archivio di Alahis*, ora in Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II/1, Milano 1948, pp. 233-239; P. M. Conti, *La iudiciaria longobarda di 'Maritima'*, «Bollettino Storico Pisano», 50-51 (1971-72) (= *Studi per la storia di Pisa e della Toscana nel medioevo in memoria di Gioacchino Volpe*), pp. 1-5: 1; Gasparri, *Il regno longobardo* cit., pp. 286-287; C. La Rocca, *Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni 'post obitum' nel regno longobardo*, in *L'Italia centro settentrionale in età longobarda*, a cura di L. Paroli, Firenze 1997, pp. 31-54: 49.

<sup>91</sup> CDL II, 295, p. 444, nota q.

bilità d'avere un'idea della disposizione originale del testo.

Qui si procede nella linea schiaparelliana, eliminando però i segni imitativi e numerando gli elementi dell'elenco: abbandonando quindi quelle norme dell'edizione diplomatistica che regolano la resa dell'aspetto originale in quello tipografico. Norme che la tradizione disciplinare ha tagliato su misura – peraltro stretta, in qualche caso – per l'edizione dei documenti; e il nostro elenco, documento in senso proprio non è: si tratta infatti di una «scrittura seriale»<sup>92</sup>. Ma non è questa la ragione della scelta. Si tenta una forma che lo renda leggibile: sempre, s'intende, da un punto di vista scientifico<sup>93</sup>.

La forma in cui presentiamo il *breve* è, in altre parole, lo strumento e al tempo stesso il risultato della lettura che abbiamo condotto: per questo verso – questo solo – potrebbe dirsi, anch'essa, una «edizione» critica. Non sostituisce l'edizione diplomatistica di Luigi Schiaparelli né la trascrizione paleografica di Jan Olof Tjäder. Si affianca semplicemente a quelle. E se per le note di presentazione (tradizione, datazione) è implicito il riferimento all'edizione Schiaparelli, e per le osservazioni dei fenomeni grafici, analogamente, è sistematico il rinvio alla trascrizione Tjäder, quel che accompagna la nostra supplementare edizione può ben fungere da nota critica integrativa delle prime due.

Nel testo si sono accolte le lezioni Tjäder in tutti i luoghi in cui esse divergono dalle lezioni Schiaparelli, senza segnalare il fatto nelle note: in un paio di casi soltanto aggiungiamo un commento. In due luoghi del testo, però, quella che diamo è lezione autonoma. Numeri arabi in corsivo sono gli unici segni conven-

<sup>92</sup> A. Bartoli Langeli, *Sui 'breve' italiani altomedievali*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 105 (2003), pp. 1-23: 3. Lo aveva ascritto a una categoria di scritture memorative «atipiche, amorfe e informali» G. Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai longobardi alla rinascita delle città*, a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 153-198: 175 nota 90.

<sup>93</sup> Nella direzione già indicata e percorsa in A. Bartoli Langeli, *Il testamento di Buffone padovano (1238). Edizione e leggibilità di un testo documentario*, «Le Venezie francescane», n. ser., 3 (1986), pp. 105-124. In particolare le barre di passaggio di rigo introducono nell'edizione diplomatistica, che è «edizione interpretativa codificata», degli «elementi dell'edizione imitativa» (*ibid.*, p. 113).

zionali adottati a contare, se fuori parentesi, ogni singolo documento o serie di documenti descritta nel nostro elenco; se dentro parentesi quadre, il numero delle lettere presumibilmente cadute nelle lacune.

† Domnucianus episcopus.

Breve de moniminas quem reddidet Teuspert Ghittie Dei ancille et ad filie eius Aliperghie et Willerade; id est, inter monimina et brevi, octuaginta et octo:

- 1 cartula quem Guntelmi et Arnitruda fecerat in Alahis de mundio accepto;
- 2 cartula venditioni da Roppert et Genipert in Alahis;
- 3 cartula da Munifrid et Gunpert venditioni in Alahis;
- 4 cartula da Altifridi et Audifridi venditioni in Alahis;
- 5 cartula quem bone memorie Alateu arcidiaconus fecerat de res sua in eclesia sua Sancti Petri et Sancte Cristine;
- 6 cartula venditioni da Tachipert in Alahis;
- 7 breve di sponsatione<sup>(a)</sup> quem Guntelmi fece in Asconda sponsa sua;
- 8 cartula da Auteramu venditioni in Alahis;
- 9 cartula da Roppald et Gentiulo venditioni in Alahis;
- 10 cartula venditioni da Auteramu in Alahis;

<sup>(a)</sup> Lezione Schiaparelli e Tjäder: *breve dispensatione*. In particolare Tjäder commenta (p. 56, nota c): «La parola è *dispensatio* come ai rr. 36, 38, 39 ma la prima *o* è indubbia. La parola *sponsa* che segue più avanti nella riga può avere tratto lo scrivente in errore». Ma è legittima anche l'ipotesi esattamente contraria, suggerita già in Bartoli Langeli, *Sui 'brevi' italiani* cit., p. 3, e che viene accolta qui. Il termine può essere stato (normalizzando) *desponsatio*: può indicare qualcosa di relativo al matrimonio proprio perché - con ragionamento inverso a quello di Tjäder - c'è *sponsa* più avanti. Anche linguisticamente questa lettura regge. Le ipotesi di trascrizione sarebbero allora due: o *breve <de> dispensatione*, pensando a una caduta per aplografia di *de*, oppure *breve di sponsatione*, pensando alla frequenza dei casi di *di* per *de* attestati in documenti toscani occidentali, quali - per fare solo pochi esempi - CDL, I, 92, p. 266, rr. 5, 6, 8 (*di una parte di terra ...*); I, 106, p. 304, r. 20 (*Uuilipert di Lunato*); II, 146, p. 57, r. 7 (*uiri deuoti di Fauciano*); II, 214, p. 240, r. 18 (*de sala vel di sundrio meo* con *i* corretto su *e*). Si preferisce la seconda: non costringe a presupporre un errore e si addice a un contesto di parola dettata che, come diremo più avanti, ci appare quello più verosimile per la redazione di questo elenco. Una situazione di copia da antografo è invece, come si sarà notato, il presupposto necessario per la dinamica dell'errore nell'ipotesi Tjäder.

- 11 cartula venditioni da Roppald et Genipert in Alahis;
- 12 cartula donationis da Gausprand in Alipergera et Willerada et Soruncia et Clarisinda;
- 13 cartula venditioni da Barbucula in Alahis;
- 14 cartula convenientie da Alo in Alateu arcidiaconu et Clarissimu;
- 15 cartula venditioni da Auchis et Faruuld in Alahis;
- 16 cartula da Auteramu cautioni in Roduald;
- 17 cartula da Teuderada venditioni in Alahis;
- 18 cartula venditioni da Rumuald in Alahis;
- 19 cartula da Rumuald de mundio accepto in Alahis;
- 20 cartula da Tachipert venditioni in Alahis;
- 21 cartula venditioni da Tachipert in Alahis;
- 22 cartula venditioni da Cianculo in Alahis;
- 23 cartula venditioni da Audilasci et Gheifridi in Al[a]his;
- 24 cartula venditioni da Wilipert et Mervingo in Alahis;
- 25 cartula da Siculo livellaria in Alateu arcidiaconu et Alateu;
- 26 cartula venditioni da Auteramu in Alahis;
- 27 cartula traditionis a Primulo in Alahis;
- 28 cartula convenientie inter Guduini et Aduald;
- 29 cartula da Iohanni de morte germani sui in Alahis;
- 30 cartula da Austruda et marito eius Dundo clerico venditioni in Alahis;
- 31 cartula da Causulo venditioni in Alahis;
- 32 cartula da Mariano arcipresbitero venditionis in Alahis;
- 33 cartula da Teuduald tingationis in Barutta et Barulia seo et Istefanaci;
- 34 cartula venditioni da Tachipert in Alahis;
- 35 cartula venditioni da Babula in Alahis;
- 36 cartula promissionis da Wilipert in Alahis;
- 37 cartula venditioni d[a Per]tulo in Alahis;
- 38 cartula de mundio accepto da Ansuald in Alahis;
- 39 cartula da Filic[auso] venditioni in Alahis;
- 40 cartula venditioni da Baruccio in Terentio;
- 41 cartula da Garutio [in] Terentio;
- 42 cartula da Gunderisci et Uffulo de affeduciato in Alahis;
- 43 cartula da Gulferamu et Ducciulo in Alahis;
- 44 cartula da Alifridi venditioni in Alahis;
- 45 cauto cappilato;
- 46 et alio cauto cappilato;
- 47 cartula venditioni da Sisald;
- 48 cartula da Prasinasci in Lupicinu;
- 49 cartula da Ciuta et Bonulo venditioni in Alahis;
- 50 cartula donacioni facta in Manno;
- 51 cartula da Cocciane et Pertulone;

- 52 precepto da Pertari et Cunipert;  
 53 iudicato facto a Banso gas(taldio)<sup>(b)</sup> curti domne regine;  
 54-63 brevi decem;  
 64-66 epistule tris;  
 67 cartula offerzioni da Alipert in [eclesia] Sancti Petri ad Septe Pini;  
 68 cartula da Pertualdu presbitero offerzionis in eclesia Sancti Petri ad S[e]pte Pi[ni];  
 69 cartula da Clarissimu dispensationis in Alateu arcidiaconu et Liufridi presbitero;  
 70 [car]tula venditioni da Babbinu in Alahis;  
 71 cartula da Alateu arcidiaconu iudicati disp[ensatio]nis in eclesia Sancti Petri<sup>(c)</sup>;  
 72 cartula venditionis da Babbinu in Alahis;  
 73 cartula dispensation[is] da Sanctulo in Alateu arcidiaconu et Clarissimu;  
 74 cartula da Teudero dispensationis in eclesia Sancti Petri;  
 75 cartula da Domnulo, Pertifridi clirici et Teufridi donationis et offerzionis in eclesia Sancti Petri;  
 76 cartula venditioni da Pertuara in Alateu arcidiaconu;  
 77 cartula venditioni de casa sulariata in Alahis;  
 78 precepto tingationi da Liutprand rege;  
 79 cartula venditioni da Iohanni;  
 80 precepto da Liutprand rege in Alahis;  
 81 et alio precepto da Liutprandu rege in Alahis confirmationis de tris iogi terra;  
 82 et precepto confirmationis de una casa in Gavorrano;  
 83 et precepto da Liutprand rege [u]bi confirmave in Alahis omnes adquisito eius;  
 84 et precepto ubi confirma[ve in] Alahis precepta sex;  
 85 et precepto da Racchisi in Alateu arcidiaconu ubi in e[co]nfirmaverat du[o] precepta de ecclesia Sancte Cristine;  
 86 et precepto cappilato que Liutpran[d] emiserat in Alahis de salinas;  
 87 et precepto tingationis;  
 88 et precepto emissum in Lucani et Pisani homi de finibus Cornino;

<sup>(b)</sup> Così sciolgono Schiaparelli e Tjäder: -s- è con qualche difficoltà visibile ma di una *t* non v'è traccia, come sottolinea Tjäder con conseguente perplessità, perché si aspetterebbe il troncamento *gas(taldio)*. Perché non ritenere allora possibile anche uno scioglimento in *gas(indio)*?

<sup>(c)</sup> Edizione Schiaparelli e Tjäder: «Cartula da Alateu arcidiaconu. Iudicati disp[ensatio]nis in eclesia Sancti Petri».

- 89 et preceptu ubi domnus Racchisi rege confirmaverat in Ala[te]u diaconu<sup>(d)</sup> ecclesiam Sancti Petri;  
 90 et precepto confirmationis quem Liutprand rex fecerat in Alahis;  
 91 et precepto da Aistolfu rex ubi confirmaverat in Alateu arcidiaconu ecclesiam Sancti Petri [et] Sancti Iusti in loco Castanieto;  
 92 et precepto qui fuet facto in Iohannaci homo Corso;  
 93 [et precepto] renovationi in Mariniano presbitero;  
 94 et precepto confirmationi in eclesia Sancti Petri;  
 95 cartula [cappilata].<sup>(e)</sup>  
 96-99 [Et] super ipse octuaginta et octo sunt tris precepta et una cartula.

Et tris [... sol]di et uno tremisse seo et uno soldu Beneventano; duo anula aurie; uno pario [...]; [un]o petio de auro; unu baltio cum banda et fibila de argento inaurato; et braci[le ...]to [a]rgento u[.....] et] d[.] de ips[. s]unt cum argento legate; cocl[ar]i arge[n]tei s[.... 48.....] sporuni argentei; et u[no] [...40.....]io.

#### *Un elenco di documenti: quanti?*

Della struttura del testo si distingue un *incipit* - «† Domnucianus episcopus» - che è un problema, da riprendere più avanti. Di seguito, una dichiarazione d'identità: «Breve de moniminas quem reddidet Teuspert Ghittie Dei ancille et ad filie eius Aliperghie e Willerade: id est, inter monimina et brevi, octuaginta et octo». L'enunciazione in apertura della quantità dei documenti dice chiaramente che, sulla consistenza di un certo corpus documentario, è stata fatta preliminarmente alla stesura dell'elenco una

<sup>(d)</sup> Schiaparelli legge «Ala[teu] [ar]cidiaconu». Le ragioni paleografiche forti addotte da Tjäder per la sua lezione, accolta qui, possono anche sposarsi con ragioni storiche: Alateu, che sicuramente non è arcidiacono prima del febbraio-marzo 748 perché a quella data lo è Liutpert di *CDL* 93, poteva ben aver ricevuto un precetto da re Rachis (744-749 luglio) in qualità di diacono. C'è però l'altro precetto di Rachis: 85. Pertanto: o il *diaconu* di 89 è un errore o l'*arcidiaconu* di 85 è un'attualizzazione operata mentre si scrive il breve. Oppure - rovesciando l'elemento incerto in fulcro di congettura, che diventerebbe fin troppo piana e meccanica però - si potrebbe concludere che il precetto 89 era stato rilasciato *ante* febbraio-marzo 748; mentre il precetto 85 *post* quella data.

<sup>(e)</sup> L'ipotesi d'integrazione è proposta da Tjäder soltanto in nota (p. 58 nota *l*).

*inquisitio*. Ne è conferma proprio il fatto che, dopo lo spoglio dei pezzi – una sorta di inventario analitico con registi [1-53; 67-95] interrotto da un breve inventario sommario [54-63; 64-66] – quella quantità venga ribadita allorché si fa una giunta, ancora in forma di sommario [96-99].

La scena che ci si para innanzi è verosimilmente quella di uno scrittore da una parte, e di un dettatore dall'altra che estrae le pergamene (da una *capsa*, da una sacca), che estemporaneamente elabora un regesto o che talora – in qualche caso sembra proprio sicuro – legge i *tituli* apposti sul verso dei pezzi presi in mano, e che quindi detta<sup>94</sup>. La scena a due – colui che ha molto probabilmente fatto la *inquisitio* prima e che detta poi (il responsabile, l'autore in definitiva del testo), e colui che scrive – è resa verisimile proprio dal tipo di giunta e correzione fatta alla fine. Un contesto originario di parola detta e dettata, di testo orale piuttosto che di parola copiata e di testo appreso da un antografo (*notitia* o appunto che fosse), è reso plausibile dall'esistenza di certe movenze in questo elenco come «... Cauto cappilato. *Et alio cauto* cappilato» [45-46]; «... precepto ... *et alio* precepto» [80-81]. E non è contraddetto – anzi – dalla posizione di alcuni spazi bianchi nella linea di scrittura. Quelli davvero rilevabili come tali sono tre, tutti della lunghezza di 14 mm circa corrispondente a uno spazio per 5/6 lettere<sup>95</sup>.

<sup>94</sup> Che in molti degli elementi del *breve de moniminas* ci si trovi di fronte a dei *tituli*, è intuizione di P. Larson, *Tra linguistica e fonti diplomatiche: quello che le carte dicono e non dicono*, in *La preistoria dell'italiano*, Atti della tavola rotonda di Linguistica Storica, (Università Ca' Foscari di Venezia 11-13 giugno 1998), a cura di J. Herman-A. Marinetti, Tübingen 2000, pp. 151-166: 156. Quelli davvero conservati sul verso delle pergamene avanti il 774 sono in tutto una quindicina (*ibid.*, pp. 153-155). Insieme a quelli dell'ultimo quarto dell'VIII secolo e degli inizi del IX, si tratta di microtesti di notevole interesse linguistico, che contengono delle vere e proprie definizioni diplomatistiche d'epoca (*ibid.*, p. 154); ma sono dei segni notevoli anche in quanto indicatori di una precoce conduzione razionale di un archivio. Provengono tutti dall'archivio arcivescovile di Lucca, che così si dimostra ancora una volta in eccellenza nell'applicazione di procedure razionali alla documentazione e alle scritture pratiche, in funzione della gestione patrimoniale. Nessun *titulus* in 'originale' e coevo, o autografo, è conservato sul verso dei documenti longobardi superstiti di Pisa.

<sup>95</sup> Lo spazio bianco rilevato da Tjäder anche a r. 46, prima del documento [83], ha una dimensione ridotta della metà (7 mm ca., corrispondente a 3 lettere): è, poco più poco meno, la distanza osservata spesso dallo scrittore fra un documento dettato e l'altro.



Per tutti torna la funzione di stacco per parti del "discorso" percepibili come discrete anche estemporaneamente: nel primo caso a r. 3 della pergamena, dopo la dichiarazione della quantità di *monimina* e *brevi* e prima dell'inizio dell'elenco [1]; nel secondo a r. 34, dopo la fine dell'inventario sommario [54-63; 64-66] e prima della ripresa dell'elenco analitico [67]; nel terzo caso a r. 56, dopo la fine dell'elenco di documenti [96-99] per segnare l'inizio dell'elenco di oggetti.

Il numero dei documenti elencati nel *breve* è stato sin da subito un problema. Schiaparelli prima, Tjäder poi hanno contato nell'elenco 96 documenti, che con i quattro recuperati e aggiunti *in extremis* avrebbero fatto un totale di 100. Novantasei pezzi a fronte degli *octuaginta et octo* dichiarati nel testo stesso: la differenza era davvero notevole. Schiaparelli si rassegnò ad accettarla come frutto di uno dei tanti e soliti errori degli uomini e dei testi alto-medievali. Tjäder invece - e giustamente - cercò di trovare una soluzione<sup>96</sup>. È una soluzione - diversa però da quella che propose Tjäder - può effettivamente esserci, anche se costretta a contare su una piccola, e sostenibile, congettura testuale.

In via preliminare si deve dire, però, che i documenti del "gruppo degli *octuaginta et octo*" - cioè dei documenti spogliati, analiticamente e sommariamente, prima della giunta finale [96-99] - sono 95 e non 96. È molto probabile che la scelta editoriale stessa di Schiaparelli abbia contribuito a far sì che i lettori non si siano accorti finora che l'editore aveva spezzato inopportuno il testo del rigo 37 della pergamena, e letto nell'elenco due documenti al posto di uno<sup>97</sup>. Una lettura diplomatistica tanto tenace, da

<sup>96</sup> Spiegata così: «... ma i conti tornano se consideriamo che a r. 47-48 si ha un *precepto* di Liutprando per Alahis in conferma di altri 6 e a r. 48-49 uno di Rachis per Alateu in conferma di altri 2. Se supponiamo che di questi *precepta* tutti compresi nell'elenco soltanto i 2 di conferma siano stati inclusi nel calcolo si arriva proprio al numero di ottantotto». In poche parole il conto tornerebbe secondo Tjäder sottraendo 8 (6+2) da 96 = 88. Ma è evidente l'abbacinamento logico: se il responsabile della conta avesse mentalmente incluso i documenti citati in quelli che effettivamente teneva in mano, il rapporto fra la sua cifra, scritta nel testo, e la nostra, contrata sull'elenco, sarebbe stato esattamente invertito: la prima maggiore della seconda; in altre parole, 96 sono i pezzi reali senza quegli 8 documenti citati in 2 di loro, che per questo non si possono sottrarre. Uno sforzo, peraltro, inutile perché, come si vedrà subito, i documenti elencati sono 95 e non 96.

<sup>97</sup> Tale scelta realizzava, come s'è visto, un'intuizione felice per la leggibili-

passare nell'edizione diplomatica di Tjäder rispettosa anche tipograficamente, e per statuto dell'arte sua, della disposizione originale del testo. La «cartula da Alateu arcidiaconu iudicati dispensationis in eclesia S(ancti) Petri» è un documento [71], non due: è la carta dello *iudicatum*, il “testamento” di Alateu, con le nomine dei dispensatori del suo patrimonio per la chiesa di S. Pietro<sup>98</sup>.

Veniamo dunque al totale. All'inizio l'autore-dettatore definisce il testo genericamente, come “elenco di documenti”: «breve de moniminas quem ...». Poi specifica e precisa che «inter monimina et breui» i pezzi che ha constatato sono *octuaginta et octo*, facendo questa volta assumere al termine *monimina*, in maniera molto evidente in quella opposizione coi *breui*, un significato proprio. Si è in grado senza indugio di individuare i *breui*, che sono 11 complessivamente: 7, 54-63. Ma si è in grado di individuare, grazie a quella precisazione, anche i *monimina* se si rammenta quel che è *monimen* per il longobardo: una scrittura che, se in origine serviva meglio a *memorare*<sup>99</sup>, da tempo era divenuta ormai ciò che dà la «facundia loquendi»<sup>100</sup>: un titolo del fatto giuridico che documentava<sup>101</sup>. Non sono pertanto *monimina* le *epistole*, che sono tre: 64-66. Lo sono soltanto le *cartule* e i *precepta*. Quelli validi, però. Ecco allora che, se degli 84 documenti elencati prima dell'aggiunta finale e che non sono *breui* (ottenuti sottraendo la quantità di 11 da quella di 95), non si contano né le tre *epistole* né le carte inva-

tà (creando un nuovo capoverso a ogni documento individuato nella scrittura continua del testo), ma in compromesso col sistema di segni “imitativi” fatti ancora valere nell'edizione (barre verticali per segnare la fine del rigo), finendo a nostro parere con l'attrarre anche la loro funzione.

<sup>98</sup> Per questa disposizione invertita degli elementi nel microtesto – rispetto a quella più frequente ‘cartula + azione giuridica + nome dell'autore’ – si confrontino, poco più avanti, 74 e 75: «Cartula da Teudero dispensationis in eclesia Sancti Petri», «Cartula da Domnulo Pertifridi clericus et Teufridi donationis et offerionis in eclesia Sancti Petri».

<sup>99</sup> Rot. 224: «Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingaverit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur».

<sup>100</sup> È il *monimen* di Liutpr. 54 e 115.

<sup>101</sup> E non “prova”: per la più efficace spiegazione del concetto di ciò che comunemente, e sbagliando, si continua a pensare e a indicare come ‘prova’ nel giudizio longobardo – la *pugna*, il *sacramentum*, accanto ai quali si è insinuata col tempo la stessa *cartola* – v. Cortese, *Il diritto nella storia* cit., I, p. 167: «strumenti per rappresentare simbolicamente l'antagonismo bellicoso delle parti».

litate che sarebbero quattro<sup>102</sup>, i *monimina* contabili diventano 77. In altre parole, fra *brevi* (11) e *monimina* (77), si arriva esattamente a *octuaginta et octo*. L'*inquisitio* era stata fatta per bene.

#### *Natura e datazione del testo*

Per tentare di stabilire quanto forse è più interessante – ovvero *che cosa* è questo testo – la questione del numero, alla fine, non è così importante, benché sia utile per aver conferma della piena consapevolezza che si aveva, nella seconda metà del secolo VIII, di un sistema documentario costituito, appunto, da *monimina* e “altro” che erano i *brevi*, le lettere, nonché le scritture giuridiche *capulate* e tuttavia conservate perché evidentemente ritenute per qualche altro scopo ancora utili. Nell’elenco, che ha stile in gran parte nominale, abbiamo la mostra di una tipologia della documentazione allora in uso, così come la si designava in concreto, quindi in modo significativo e inequivocabile<sup>103</sup>. *Precepta*, ovvero i documenti emessi dai re<sup>104</sup>, *cartule*<sup>105</sup>,

<sup>102</sup> I due *canti cappilati*: 45, 46. Il *precepto cappilato* di Liutprando: 86. Infine, e giungiamo con questa – ahimé – alla congettura che avevamo annunciato, una «cartula [cappilata]»: 95.

<sup>103</sup> La definizione delle “parti libere” (dal punto di vista linguistico) nei documenti medievali si deve a Francesco Sabatini: v. in particolare F. Sabatini, *Esigenze di realismo e dislocazione morfologica in testi preromanzi*, «Rivista di cultura classica e medievale», 7 (1965) (= *Studi in onore di Alfredo Schiaffini*), pp. 972-998 (in particolare, per la morfologia dell’inventario di oggetti che conclude la nostra lista: *ibid.*, p. 984). Cfr. anche Larson, *Tra linguistica e fonti diplomatiche cit.*, pp. 155-156.

<sup>104</sup> Sono 17 quelli elencati in dettaglio [52, 78, 80-94], mentre 3 sono sommariamente ricordati [96-98].

<sup>105</sup> Ne sono elencate in dettaglio 64: ben 34 sono le *cartule* di vendita [2-4, 6, 8-11, 13, 15, 17, 18, 20-24, 26, 30-32, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 47, 49, 70, 72, 76, 77, 79]; 5 le *cartule* di donazione [12, 50, 67, 68, 75]; 4 i documenti detti *cauto*, *cartule cautionis* e *de affeduato* [16, 42, 45, 46]; 3 le *cartule de accepto mundio* [1, 19, 38]; 2 fra *cartule iudicati* e *iudicatum* [53, 71]; 2 sono le *cartule convenientie* [14, 28]; 2 le *cartule dispensationis* [69, 74]; 1 *cartula traditionis* [27]; 1 *cartula tingationis* [33]; 1 *cartula de morte* [29]; 1 *cartula promissionis* [36]; 1 *cartula livellaria* [25]; mentre sono 6 le *cartule* di cui non si specifica l’azione [5, 41, 43, 48, 51, 95]. Un’altra *cartula* senza *nomen* è poi ricordata sommariamente alla fine [99].

*brevi*<sup>106</sup>, *epistulae*<sup>107</sup>: un «sistema piramidale»<sup>108</sup>.

Fra le carte più diverse ci sono *cartule cautioni* e *de affiduciato* o dette qui, al singolare, *cauto*. Vederle anche solo nominate, è prezioso. Erano scritture dalla validità limitata sin dall'inizio, perciò scritture che non si conservavano, almeno tendenzialmente, come *monimina* oltre lo scadere della loro funzione ch'era quella di fissare per iscritto un'obbligazione che doveva prima o poi sanarsi; e che comunque, nel caso avessero avuto la ventura di finire negli archivi ecclesiastici, ebbero di fatto meno possibilità di sopravvivere alla generazione che le aveva ricevute; quasi nessuna di passare indenni attraverso gli ordinamenti dei secoli successivi, ma sempre antichi, di quegli archivi, che contemplavano – e molto più di quanto si sia disposti a credere – scarti e distruzioni, ottenute anche solo trascurando tutto quel materiale che fosse “irricognoscibile” e non rapportabile ad attuali situazioni fondiari. Ma le leggi longobarde, solitamente silenziose sulle forme e sui testi delle carte, proprio per le *cautiones* entrano – ed è il solito Liutprando a farlo – nel preciso merito delle espressioni da inserire, e della loro interpretazione. Così facendo tramandano indirettamente, caso unico, un brandello di formulario documentario attuale, non tralaticio<sup>109</sup>. Un segno di più, questo intervento regio, per pensare le scritture diffuse e, con esse, pensare meno rare le situazioni eco-

<sup>106</sup> Oltre a semplici elenchi come *CDL* 295, scritture per fissare memoria di azioni giuridiche supportate spesso anche da *cartule*, «brevi come documenti» insomma, negoziali o giudiziari: Bartoli Langeli, *Sui 'brevi' italiani* cit., pp.12-17. In ogni caso, si tratta di una lata categoria di scritture che in parte abbiamo già attestate nel secolo VI, il cui impiego non doveva essere infrequente anche nel periodo longobardo, specie nella gestione dei beni da parte di enti patrimonialmente e disciplinarmente organizzati come le chiese. Nel nostro elenco, un *breve* è menzionato in dettaglio [7], mentre altri 10 sono sommariamente ricordati [54-63].

<sup>107</sup> Sono tre, ricordate cumulativamente [64-66].

<sup>108</sup> Bartoli Langeli, *Sui 'brevi' italiani* cit., p. 2.

<sup>109</sup> Liut. 67 (corsivo mio): «Si quis alii cautionem fecerit, et non ei obligaverit de rebus suis, nisi dixerit in ipsa cautionem: *in quibuscumque rebus ipsius invenire potuerit*; et postea vindederit alii homini de rebus suis, habeat ipse, qui eas emit. Nam si obligate fuerit nominativae, non eas possit vindere, dum ipsa cautionem non sanaverit. Et qui cautionem facere voluerit, aut nominativae oblicet de rebus suis, qualiter inter eos convenerit, aut faciat in ipsa cautionem de tantis rebus, quantum in illa diae solidi ipsi fuerint». V. anche Liut. 16.

nomiche loro concesse, che riportano a circuiti di credito e di circolazione di moneta<sup>110</sup>.

Non è un caso, pertanto, che per due fra quelle menzionate nel *breve* sia precisato che si tratta di *cautiones* scadute, invalidate, tagliate, *capulate* o, come si scrive qui, *cappilate* [45, 46]. Lo si scrive, però, anche di precetti regi [86]<sup>111</sup> e probabilmente, come abbiamo visto, di una *cartula*. Il taglio ci restituisce un'immagine meno consueta della documentazione in età longobarda, colta nella sua funzione non duratura, non "pesante": di documenti intaccati nella loro materialità non solo e non necessariamente perché trovati falsi in *iudicio*, ma anche in funzione - com'è probabile almeno per le *cautiones* - del loro impiego concreto e corrente, ai vertici della società e più in basso.

La tradizione del testo non mostra problemi: è pacificamente un originale<sup>112</sup>. Ma non si tratta di una *carta*, né comunque di un documento inteso come scrittura giuridica e autentica: non ha

<sup>110</sup> Del resto, per la Toscana settentrionale del secolo VIII parla di «money economy» C. J. Wickham, *Economic and social Institutions in Northern Tuscany in the 8th. Century*, in *Istituzioni ecclesiastiche della Toscana medievale*, Galatina 1980, pp. 7-34: 31. Una *carta cautionis* è CDL 95, da Como e dell'anno 748. Nel 767 a Lucca, un testimone definisce *cauto* la carta di vendita che sottoscrive autografamente (CDL 210): è possibile che si tratti di un suo errore come di un suo *lapsus* (nel caso che la vendita calasse su una situazione di credito con pegno) oppure che la funzione della carta *pro monimine et cautela* di tante formule di *rogatio* longobarde sia orecchiata nella memoria di questo scrivente e resa con *cauto*. Queste *cautiones* sono assimilabili alle *securitates*: a quel tipo di scritture della tarda antichità di cui abbiamo piene attestazioni ma rarissima tradizione proprio per la loro natura intrinseca, con conseguenze forse non indifferenti nella percezione della diffusione della scrittura pratica da parte degli storici, come notava P. Classen, *Fortleben und Wandel spätromischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter*, in *Recht und Schrift im Mittelalter* cit., pp. 13-54: 32-33.

<sup>111</sup> «Et precepto cappilato que Liutpran[d] emiserat in Alahis de salinas»: una concessione d'appalto revocata o scaduta per lo sfruttamento delle saline regie, come notava già Leicht, *L'archivio di Alahis* cit., p. 234.

<sup>112</sup> Quand'anche non lo si possa riferire a un autore esplicito nel testo, e non sia datato. Il nostro *breve* in quanto «scrittura seriale» non ha un escatocollo come alcuni *brevi* lucchesi dello stesso periodo. È la chiesa del vescovo di Lucca, infatti, per altri versi conosciuta come forte proprietaria e ben organizzata anche dal punto di vista documentario, ad essere produttrice di una certa varietà di brevi, dalle semplici liste a piccoli testi per memoria ma provvisti di segni autentici, come un escatocollo costituito da data e sottoscrizioni: Bartoli Langeli, *Sui 'brevi' italiani* cit., pp. 14-16.

robuste strutture formulari, siano "tradizionali" o nuove; non porta alcuna formalità di *roboratio*. Tutte cose acquisite. Qualcosa potrebbe invece aggiungersi per quanto riguarda la datazione. Schiaparelli datò il testo nell'intervallo di tempo tra il 768 agosto 1 e il convenzionale 774 (fine del regno longobardo), seguito da Tjäder. Invece i termini a rigore sicuri sono, a nostro avviso, il 763 marzo 1 da un lato, il 769 luglio dall'altro.

La prima è la data di *CDL* 171, l'unico e ultimo, per noi, documento in cui compare in vita l'arcidiacono Alateu, destinatario di molte delle pergamene elencate e, soprattutto, citato una volta nel breve con le parole *bone memorie* [5].

La seconda verte sul prete Liufridi, che con lo stesso Alateu figura nell'elenco come destinatario di una carta [69]. Il prete compare da solo nel luglio del 769 come *dispensator* nominato da una fanciulla che entra come *ancilla Dei* in S. Pietro ai Sette Pini (*CDL* 230): potrebbe ben essere il segno della morte di Alateu, al quale egli sarà succeduto nel rettorato della chiesa. Considerando poi che questo documento non è ricordato nel *breve* (cosa che si sarebbe senz'altro verificata, se l'elenco fosse stato realizzato dopo perché esso ha strettamente a che fare con l'archivio della chiesa, come vedremo) si è autorizzati a congetturare appunto il luglio 769 come termine *ante quem* del breve.

La redazione della lista andrà dunque datata tra il marzo 763 e il luglio 769: datazione ancora prudenziale perché, se si accettasse il termine *post* asserito da Schiaparelli (nonché Tjäder), 768 agosto 1, l'intervallo di tempo diverrebbe felicemente ridottissimo. Vale la pena allora di riprendere in esame il ragionamento di Schiaparelli, anche perché esso mette in gioco il *Domnucianus episcopus* con cui si apre il *breve de moniminas*.

La datazione *post* proposta da Schiaparelli e Tjäder assume a discriminare la cronotassi dei vescovi. Quel Domnuciano non è altrimenti conosciuto; potrebbe essere il vescovo anonimo che si colloca fra il vescovo Andrea e la prima attestazione del vescovo Reginardo, che risale al 796<sup>113</sup>. Si pongono allora due problemi: se quel Domnuciano sia davvero vescovo di Pisa; e quale sia l'attesta-

<sup>113</sup> Cfr. Violante, *Cronotassi dei vescovi* cit., pp. 13 ss.

zione recenziore del vescovo Andrea.

Quanto al *Domnucianus episcopus* nel cui nome si apre il breve, che ne costituisce l'unica attestazione, non c'è motivo di pensare che egli non sia un vescovo di Pisa. Non per la provenienza dal diplomatico dell'Archivio Arcivescovile di Pisa, che in sé può anche non essere criterio sicuro. La pisanità dell'ambiente – quello almeno fisico – è provata dalla identificazione di Alateu arcidiacono, dalle chiese menzionate di S. Pietro ai Sette Pini e di S. Cristina.

Più complessa la definizione del termine dell'episcopato di Andrea. Da Schiaparelli «l'ultimo ricordo del vescovo Andrea» è individuato nel documento *CDL* 222 del 768 agosto 1: questo è appunto, per lui e per Tjäder, il termine *post quem* del breve. In verità le cose non stanno in maniera così semplice. *CDL* 222 è la donazione di una chiesa da parte dei suoi fondatori al vescovo di Lucca. Il vescovo Andrea viene ricordato nella *narratio* dell'antefatto – che è la costruzione e la consacrazione della chiesa avvenuta, appunto, da parte del vescovo pisano – introdotta dal «Manifestus est mihi ... quia ante hos annos ...». Un analogo ricordo di Andrea, indiretto e nella narrazione di un fatto avvenuto molto tempo prima dell'azione giuridica documentata – e datata –, si ha nel 765 in *CDL* 186: qui il vescovo di Pisa è ricordato per aver consacrato un prete, per altro già morto quando si redige quel documento<sup>114</sup>. Cosicché l'ultima attestazione documentaria sicura del vescovo Andrea è la donazione *CDL* 124 del 757 febbraio (egli stesso ne è l'autore), anteriore all'ultima attestazione di Alateu.

#### *L'archivio inventariato: da Alabis a S. Pietro ai Sette Pini*

Pare molto ragionevole accogliere il suggerimento di Tjäder di intendere il *reddidet* della dichiarazione d'apertura non nel senso *facilior* di "restituisce" (così in Schiaparelli) ma in quello più pregnante di "consegna". Si può pertanto tradurre: «Elenco dei documenti che Teuspert consegna a Ghittia monaca e alle sue figlie

<sup>114</sup> L'assenza di un *bone memorie* o simili in questi casi di narrazione di antefatti – come mostra bene l'esperienza delle stesse carte *CDL*, se si pensa alle testimonianze della lite fra Siena e Arezzo – non ha alcun valore critico.

Aliperga e Willerada: per la precisione, fra *monimina* e brevi, 88 pezzi». All'elenco complessivo dei 95 documenti, che include anche ciò che *monimen* non era e non faceva parte degli "ottantotto", segue la dichiarazione che altri 4 *monimina* sono stati rinvenuti: «Oltre a questi 88, ci sono altri 3 precetti e una carta». A questo punto una prima sezione ben individuabile si conclude – la pausa di r. 56 segna la cesura, come s'è visto, anche graficamente – e ne comincia un'altra, in cui l'azione sottintesa è ancora una consegna di Teuspert, e la forma è ancora quella di un elenco, questa volta di oggetti preziosi: «Quindi tre soldi, un tremisse, un soldo di Benevento, tre anelli d'oro ... ».

Ora, prendendo a criterio il destinatario dei documenti così come lo individua l'autore-dettatore – con la preposizione *in* (*cartula ... in Alahis, cartula ... in Alateu*), mentre l'autore del documento è indicato con un *da* (*precepto ... da Liutprand*) – possiamo enucleare in questo elenco-inventario dei gruppi, delle sezioni. Quanto a consistenza, il gruppo più numeroso è quello dei documenti destinati ad Alahis, qui non altrimenti qualificato: sono almeno 44. Dopo Alahis, è il nome dell'arcidiacono Alateu che segna caratteristicamente un gruppo di otto carte: quattro ne riceve da solo, altrettante ne riceve insieme ad altre persone. Un gruppo appena più piccolo, sette documenti, ha come destinatari le chiese di S. Pietro ai Sette Pini e di S. Cristina, senza che nessun ecclesiastico sia nominato. Compaiono poi documenti redatti da e per singoli destinatari laici, uomini e donne: sono in tutto dodici. Sei invece sono i pezzi per i quali l'*in* è taciuto ed è espresso solo il *da*, cioè l'autore del documento. Mentre ben diciotto sono i documenti citati solo per il tipo, senza indicazione né di destinatario né di autore, in due casi cumulativamente; a questi, come si ricorderà, vengono ad aggiungersi i quattro recuperati all'ultimo momento, al termine dell'elenco: in tutto 22.

Riassumiamo schematicamente la situazione:

– 44 documenti destinati ad Alahis;

Si tratta di 3 carte *de accepto mundio* [1, 19, 38]; 1 carta *de affiduciato* [42]; 1 carta *da Iohanni de morte germani sui* [29]; 1 carta *traditionis* [27]; 1 di promessa [36]; 1 non specificata [43]; e ben 30 di vendita (Alahis è acquirente): delle 34 carte di vendita complessivamente presenti nell'elenco non sono per Alahis le carte 40, 47, 76, 79. I *precepta* di



Liutprando sono almeno 6, di cui uno *de salinas cappilato* [80, 81, 83, 84, 86, 90]. Le carte e i precetti di Alahis potrebbero però essere di più, potendo supporre a lui destinati alcuni dei documenti senza destinatario esplicito, come si osserverà in nota più avanti.

– 8 documenti destinati all'arcidiacono Alateu o ad altri con lui;

Da solo: si tratta di 1 carta di vendita [76] e di 3 *precepta*: 85 e 89 vengono da re Rachis (uno conferma due altri precetti emessi in merito alla chiesa di S. Cristina; l'altro conferma Alateu nella chiesa di S. Pietro ai Sette Pini); il 91 viene da re Astolfo (e conferma Alateu nelle chiese di S. Pietro e S. Giusto di Castagneto).

Con altri: Alateu arcidiacono insieme a Clarissimo riceve una carta *convenientie* da Alo e una carta *dispensationis* da Sanctulo [14, 73]. Alateu arcidiacono insieme a un omonimo Alateu riceve una *cartula livellaria* da Siculo [25]. Alateu arcidiacono, infine, insieme al prete Liufridi – che sappiamo incardinato anch'egli in S. Pietro ai Sette Pini da CDL 230 – riceve una carta *dispensationis* da Clarissimu [69]. Se la presenza di Liufridi come codestinatario si spiega per la sua veste di prete nella stessa chiesa di S. Pietro, per le coppie Alateu e Clarissimu, e Alateu e Alateu non possiamo che pensare a legami parentali (diamo però per presupposto che una qualifica religiosa sarebbe stata data, altrimenti). La *cartola convenientie* fatta da Alo, da una parte, e Alateu e Clarissimu dall'altra, inoltre, non esclude un legame parentale di Alo con gli altri due: se si considera che con questo tipo di documento si regolano anche questioni di successione patrimoniale all'interno del gruppo parentale oltre che fra *conliberti* ormai intesi come soggetti di pari condizione economica e sociale: oltre a ricordare Liut. 91, v. in particolare CDL 163 dell'anno 762, la *notitia* di un giudizio in cui si porta anche una *cartula convenientie* che avrebbe contenuto l'accordo stilato fra due fratelli, pisani peraltro, di succedere l'uno all'altro nella proprietà familiare in caso di morte, dell'uno o dell'altro, senza figli legittimi.

– 7 documenti destinati alle chiese di S. Pietro ai Sette Pini e di S. Cristina;

La chiesa di S. Pietro compare da sola, come destinataria 6 volte: per 3 carte *offersionis* da Alipert, da un prete Pertualdu, da Domnulo, Pertifridi e Teufridi [67, 68, 75]; per 1 carta *dispensationis* da Teudero [74]; per la carta *iudicati dispensationis* dello stesso arcidiacono Alateu [71]; infine per un *precepto* di conferma, indicato senza nome dell'autore [94]. La chiesa di S. Cristina compare una sola volta e insieme a quella di S. Pietro nella carta *de res suas* dello stesso Alateu [5].

- 12 documenti destinati a singoli destinatari laici, uomini e donne;

Solo un Terentio compare come destinatario di due carte [40, 41]. Per gli altri: 7, 12, 16, 28, 33, 48, 50. Si noti la presenza di 3 *precepta regis* (forse di Astolfo?): uno *emissum in Lucani et Pisani homi <ni> de finibus Cornino* [88]; uno emesso per Iohannace *homo corso* [92], un altro per un prete Mariniano [93].

- 6 documenti dei quali è menzionato solo l'autore;

Si tratta di due vendite, uno *indicato*, una carta non specificata, e due precetti [47, 51, 52, 53, 78, 79].

- 22 documenti senza indicazione né di destinatario né di autore;

Così, i *brevi decem* [54-63] e le *epistule tris* [64-66]. A questo gruppo appartengono i due *cauti cappilati*, due precetti e la *cartula* che si può ipotizzare anch'essa *cappilata* [45, 46, 82, 87, 95]. Inoltre i 4 elencati in fine: «[Et] super ipse octuaginta et octo sunt tris precepta et una cartula» [96-99].

L'impressione immediata, che è poi stata la prima e tuttora corrente interpretazione, è che questo elenco sia l'inventario dell'archivio di Alahis, che dopo l'identificazione proposta da Schiaparelli è, e resta, il *vir magnificus* sottoscrittore di una carta del 722: un ricco uomo d'affari, come poi faceva notare anche Leicht<sup>115</sup>, in qualche modo in relazione con la chiesa pisana di S. Pietro. Il suo archivio sarebbe passato a Ghittia, da ritenere quindi una sua erede. Ma alcune considerazioni possono essere aggiunte ai contorni di questo quadro, nella sostanza attendibile, per dargli un po' più di profondità e qualche altro tocco di luce.

<sup>115</sup> Leicht, *L'archivio di Alahis* cit., p. 235. Inspiegabile, perciò, l'affermazione che questo archivio di documenti sia «eines uns sonst unbekanntes Privatmannes» in C.-R. Brühl, *Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Köln-Graz 1968, p. 354 nota 13a.

Intorno all'identificazione di Alahis, in primo luogo. Il documento che subito individuò lo stesso Schiaparelli per la sottoscrizione di un *vir magnificus* Alahis è CDL 30, del 722: una *carta dotis* fatta da Orso – è il figlio del vescovo di Lucca Talesperiano – a una chiesa lucchese di cui badessa è la stessa figlia di Orso. Alahis vi figura come testimone, riveste lo stesso ruolo dell'autorevole genitore del donante, il suo *signum manus* viene dopo quello di un altro illustre testimone presente, il duca Walpert<sup>116</sup>. Dunque Alahis ci viene già proiettato su uno sfondo non pisano ma lucchese, e a un livello sociale assai significativo.

Le compare di Alahis però non si esauriscono qui. Perché è indubbiamente sempre lui l'Alahis che era stato presente nel 716 (CDL 21), nella pieve di Nievole, in diocesi di Lucca, a un placito del messo regio e del vescovo di Firenze, di nuovo in compagnia del duca Walpert e di nuovo per una questione che vedeva coinvolto il vescovato di Lucca in lite con quello di Pistoia: è da questo documento che apprendiamo che Alahis è un gastaldo di re Liutprando nel ducato lucchese<sup>117</sup>. Ma quale la sede del suo gastaldato? Si è pensato a Pisa, in assenza di un duca<sup>118</sup>; si è pensato a Pistoia, il cui vescovo è coinvolto nella vertenza del 716<sup>119</sup>; si è esclusa Lucca<sup>120</sup>. Le argomentazioni, sia negative che positive, che hanno condotto a tali conclusioni poggiano su un'aspettativa mal

<sup>116</sup> CDL, I, 30, p. 111, r. 30.

<sup>117</sup> CDL, I, 21, p. 86.

<sup>118</sup> Così Volpe, *Pisa e i longobardi* cit., p. 375; Conti, *Il presunto ducato* cit., p. 174.

<sup>119</sup> Come vuole P. M. Conti Giusteschi, *La Tuscia dai tempi di Odoacre alla conquista franca (476-774)*, in *Etruria, Tuscia, Toscana. L'identità di una regione attraverso i secoli. II (secc. V-XIV)*, a cura di G. Garzella, Pisa 1998, pp. 1-16: 14 nota 100. Se è «ragionevole» attribuire alla città di Pistoia i gastaldi nominati nei due documenti, rogati a Pistoia, CDL 38 del 726 e CDL 206 del 767 (l'uno rispettivamente come testimone chiamato dal venditore pistoiese, l'altro ricordato nel testo come persona in relazione all'autore del documento, pistoiese), l'unico, tenue motivo per attribuire a Pistoia anche Alahis di CDL 21 consiste nell'implicazione del vescovo di Pistoia.

<sup>120</sup> Per la quale dichiara esistere solo nel 772 un'attestazione esplicita di gastaldo H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen 1972 (Bibliothek des Deutschen Historischen Institut in Rom, 41), p. 182; un fugace cenno ad Alahis anche a p. 167 nota 31.

riposta, fatalmente destinata ad essere disattesa: quella di avere nei documenti (sia nelle parti gestite dal notaio sia in quelle lasciate all'autografia dei personaggi in questione), accanto alle titolature più alte, *episcopus*, *dux*, o anche *gastaldus*, il quadro geografico-istituzionale di riferimento. Aspettativa che scatta, naturalmente, quando non si è in grado di fare altrimenti un'attribuzione. Ma la notazione di una assenza sarebbe solo apparentemente metodologica. Come dimostra bene un esame di tutto il corpus del *CDL*, tali specificazioni non sono una regola nella struttura della carta longobarda, e possiamo vederle appena più frequenti nelle narrazioni di *notitie iudicati* (ma neppure qui di regola), di testimonianze, o nell'abitudine di isolati scrittori ecclesiastici per le loro proprie identificazioni (come qualcuno dei *notai sancte Ticinensis ecclesie*). Invece, in assenza di attestazioni esplicite, è il contesto che propone un'attribuzione naturale. Si noterà allora che il giudicato *CDL* 21 avviene presso una pieve della diocesi di Lucca, e in esso si ripresenta il trio Talesperiano-Walpert-Alahis presente anche alla donazione del figlio del vescovo lucchese nel 722, a Lucca. Verrebbe anzi da pensare che Walpert e Alahis siano presenti al placito presso la pieve di Nievole per tutelare, in un certo senso, gli interessi del vescovo Talesperiano, che pare non esserci: dibatte e interviene per la parte di Lucca, infatti, solo il prete della pieve, mentre è presente il vescovo di Pistoia, insieme al prete della chiesa battesimale dipendente dalla stessa pieve, oggetto proprio della contesa.

Dunque concordiamo con Gasparri<sup>121</sup>: Alahis è il gastaldo di Lucca. In quanto tale responsabile dei beni del *publicum* – benché non a vita – e *vir magnificus*. Le due cose non stridono: l'una, anzi, spiega meglio l'altra. Il gastaldato lucchese di Alahis spiega i numerosi precetti del re presenti nel suo archivio. Alcuni saranno stati di conferma del suo *adquisitum*, ma altri saranno stati emessi in ragione più o meno diretta del suo incarico: come quello esplicitamente destinato a lui, poi *cappilato*, concernente le saline [86], oppure quello per i Lucchesi e i Pisani *de finibus Cornino* [88].

<sup>121</sup> Sono decisive per l'identificazione di Alahis come gastaldo lucchese le sue considerazioni intorno al precetto 88 del nostro breve destinato, sì, ai Pisani e i Lucchesi *de finibus Cornino* ma che evidentemente stava nelle mani – in originale o in copia – di Alahis: Gasparri, *Il regno longobardo* cit., p. 285; qui, anche il giudizio sulla durata dell'ufficio e le parole riportate poco oltre.

Così un archivio privato finiva «in qualche misura a sovrapporsi a quello della *civitas* (lucchese)» (Gasparri).

Il corpus documentario riflesso nel breve è come un archivio diplomatico complesso, di una persona o di un ente non ancora identificati. E i gruppi che si sono individuati più sopra, sono come i fondi di provenienza che lo hanno formato e ora lo costituiscono. In questo archivio a più strati l'archivio di Alahis è solo un fondo tra altri: un fondo che proviene *grosso modo* dal periodo di Liutprando, riflette l'attività economica di un personaggio facoltoso incaricato di funzioni pubbliche, e che potrebbe contenere documenti datati almeno dal 718.

L'altro fondo nettamente contrassegnato per provenienza è il fondo 'Alateu arcidiacono'. Diversamente da Alahis, Alateu viene sempre accompagnato da un titolo, *diaconu e arcidiaconu*: non può che trattarsi dell'arcidiacono che nel 763 reggeva la chiesa di S. Pietro dai Sette Pini a Pisa<sup>122</sup>. I documenti elencati a lui riferiti o riferibili riflettono l'attività di Alateu in quanto ecclesiastico e *rector* di chiese, soprattutto della *sua* chiesa di S. Pietro ai Sette Pini e di altre, cittadine e non<sup>123</sup>; probabilmente però riflettono anche una sua attività in quanto agente degli interessi di un gruppo o di una famiglia, insieme a qualche altro rappresentante di questa.

Mentre il piccolo fondo, di provenienza tutta ecclesiastica, costituito dai documenti per S. Pietro ai Sette Pini sembra, per com'è presentato, sciolto e indipendente da Alateu. Il fatto stesso che sia presente induce però a supporlo come il nucleo documen-

<sup>122</sup> CDL 171, 763 marzo 1, Pisa: è la donazione fatta da un Liutpert alla chiesa di S. Pietro ai Sette Pini *ubi Alateo arcidiacono preesse videtur*, di tutto il proprio patrimonio, riservandone l'usufrutto però per sé, la moglie e i figli, e riservandosi anche la liberazione degli uomini e la distribuzione *pro anima* dei propri beni mobili da farsi insieme all'arcidiacono. Questa donazione, si noti, non compare nel *breve de moniminas*. Proprio le condizioni di riserva di usufrutto potrebbero aver determinato un'entrata nell'archivio della chiesa più tardi, a morte del donante avvenuta, che potrebbe esser stata successiva a quella dell'arcidiacono. Dovremmo però in questo caso congetturare che un'eventuale copia fosse dispersa al momento della conta di questi *moniminas*: si tratta di congetture, come si vede, molto fluide.

<sup>123</sup> S. Cristina di Pisa e S. Giusto a Castagneto: 85, 91.

tario al quale siano stati annessi poi i due gruppi più consistenti di destinazione laica: a pensarlo, vale a dire, come il bacino ecclesiastico raccoglitore. Ciò non esclude che la chiesa fosse 'privata'; sottolinea semplicemente una capacità attrattiva propria e autonoma nei confronti di altri laici, in quanto chiesa appunto. Alla chiesa potrebbero essere stati destinati alcuni di quei documenti menzionati senza destinatario e senza autore.<sup>124</sup> Se riprendiamo la scena del dettatore e dello scrittore, è naturale collocarla anche fisicamente in un contesto ecclesiastico – d'altronde preparato idealmente dall'*incipit* col nome del vescovo e anche dalla destinataria *ancilla Dei* – ovvero in una camera del tesoro o in un tabulario; ed è facile intendere i silenzi o le genericità come naturalmente riportabili a una *ecclesia*, quella in cui si sta scrivendo e che si conosce<sup>125</sup>.

Un particolare almeno tradisce il fatto che l'autore-dettatore conosceva sicuramente persone e ambiente. Il documento 5 dell'elenco viene così regestato: «cartula quem *bone memorie* Alateu arcidiacono fecerat de res sua in eclesia *sua* Sancti Petri et Sancte Cristine»<sup>126</sup>. Il *bone memorie* (che a noi è servito come traccia di datazione del *breve*, la cui stesura dovrebbe essere avvenuta in un periodo non molto distante dalla morte dell'arcidiacono) non poteva stare né nel documento né in un suo *titulus* coevo sul verso: è un dato estemporaneo, sfuggito dettando gli estremi di quella pergamena. Inoltre, il *sua* riferito alla chiesa di S. Pietro, insieme al particolare dei precetti regi emessi per confermare quella chiesa – e altre – proprio a lui, ad Alateu, portano a concludere

<sup>124</sup> E anche quelli destinati ai singoli laici, benché si possa dire lo stesso per i due gruppi più grossi di Alahis e Alateu.

<sup>125</sup> Tale supposizione potrebbe essere fatta quando i documenti non specificati si trovano in mezzo a due citazioni di documenti con destinatari specifici diversi. Il criterio è però troppo vulnerabile, perché proprio lo stesso contesto di oralità, che pensiamo aderente al tipo di genesi di questo testo, autorizza a pensare che in altri casi la genericità significhi sottintendere il destinatario menzionato nella enunciazione immediatamente precedente: questo può essere accaduto, per fare solo un esempio, nella serie dei precetti menzionati di seguito a qualche carta o precetto per Alahis: 78, 82, 87, 88 (per quest'ultimo documento, però, valgono le considerazioni già ricordate di Gasparri, *Il regno longobardo* cit., p. 285).

<sup>126</sup> Si ricordi anche il documento 71, la *cartula indicati dispensationis* di Alateu per S. Pietro.

che l'arcidiacono non solo abbia retto quella chiesa, ma l'abbia fondata e dotata col proprio patrimonio, al più tardi negli anni di Rachis (744-749). Così il caso di Alateu (peraltro ipotetico) incrementa la breve lista delle fondazioni di chiese urbane da parte di clero vescovile: da Lucca proviene l'esempio di Sichimund arciprete, fratello del vescovo Talesperiano, che nel 730 fonda la sua chiesa fuori le mura della città, insieme però ad altri tre fratelli *virii magnifici* e *gasindi regis*; dalla stessa Pisa, quello dell'arciprete Aluart, che intorno al 765 fonda la chiesa di S. Margherita<sup>127</sup>.

Un altro segno a conferma dell'idea di un archivio ecclesiastico come nucleo centrale originario del corpus riflesso nell'elenco è la presenza di *epistole* [64-66]: scritture tipiche della comunicazione fra vescovi e vescovi, fra vescovi e preti, in merito a disciplina, gerarchia, amministrazione del culto. Ma è segno ambivalente: potrebbe ricondurre anche al fondo dell'Alahis ufficiale pubblico, poiché le *epistole* erano pure scritture della corrispondenza all'interno dell'ordinamento laico, emesse proprio dai gastaldi<sup>128</sup>.

C'è poi un altro segno di strato documentario, problematico ma relevantissimo – benché piccolo, isolato e finora, se non ignorato nelle edizioni, certo travisato –: la presenza di un precetto di Pertarito e Cuniperto [52], indicato senza dirne il destinatario o la causa, che porta molto indietro nel tempo, a documentazione degli anni 678-688<sup>129</sup>. Ma appartenente a quale dei nostri "fondi"? Un precetto per Alahis sarebbe poco probabile, ma non impossibile se il 722 fosse una delle sue ultime attestazioni da vivo. Un

<sup>127</sup> Rispettivamente, CDL 48 e CDL 183. Aluart è lo stesso diacono di cui si è parlato nella parte I e del quale si può seguire il *cursus* quasi completo: diacono nel 748 (CDL 93), prete nel 757 (CDL 124), arciprete infine nel 765.

<sup>128</sup> *Epistole rogatorie* emesse dal gastaldo di Siena Warnefrid sono quelle con le quali vari chierici delle pievi contese dal vescovo di Siena affermano nel 715 di essersi presentati al vescovo di Arezzo, per la consacrazione: CDL 19, pp. 64, 65 *passim*. Sempre dai documenti della contesa fra le diocesi di Siena e Arezzo, si ha notizia di *epistole* di giudici (*ibid.*, p. 68 per esempio). Per arrivare al bellissimo cenno contenuto in CDL 113, del 755, in merito a due *epistole deportantes*: due uomini al servizio del re, che abitavano per questo in una casa di proprietà della corte regia in Lucca.

<sup>129</sup> Non viene registrato tra i diplomi longobardi perduti in *Codice diplomatico longobardo*, III, 1, a cura di C. Brühl, Roma 1973 (Fonti per la storia d'Italia, 64), pp. 267 ss. Mentre Tjäder, sorprendentemente, per questo Cunipert propone l'identificazione con un omonimo presente in una delle altre carte longobarde pisane.

precetto per la chiesa di S. Pietro sarebbe impossibile: che essa sia stata fondata da Alateu, come abbiamo visto, sfiora la certezza. Un precetto forse per qualche ascendente di Alahis, per qualcuno della sua famiglia, già in qualche altro modo in contatto con il vertice del *regnum*? Ma da qui s'abbracciano solo fantasie.

### *Un archivio e una chiesa di famiglia*

Se di tutte le tracce individuate mettiamo insieme le più probabili, prende corpo l'immagine di un archivio di chiesa cittadina, fondata e dotata poco prima della metà del secolo VIII da un diacono/arcidiacono, alla quale egli avrà portato il proprio patrimonio familiare che verosimilmente includeva già i *monimina* di Alahis: perché cronologicamente è escluso che il patrimonio del gastaldo sia arrivato indipendentemente alla chiesa per una donazione, dal momento che vivo lui quella probabilmente non esisteva ancora<sup>130</sup>. Un esame delle carte del *CDL*, e delle carte lucchesi in particolare, conferma quest'immagine. In quest'esame – lo si sottolinea, ma dovrebbe essere ovvio – non sono state registrate delle pure e semplici identità di nomi, ma il loro affiorare contemporaneo, insistente su medesimi ambienti fisici e politici, per altro esclusivi: *entourage* del duca di Lucca, ambienti dei corrispondenti con la regalità, ambiente dei testimoni o dei contraenti col vescovo lucchese, ambiente ecclesiastico pisano di S. Pietro ai Sette Pini, ambiente dei possessori in *Maritima*.

Elenco dunque i punti a raggiera che possono essere congiunti partendo dal *breve de moniminas* pisano e da ciò che contiene, intimamente connesso: cioè un Alahis destinatario di precetti di Liutprando, un diacono/arcidiacono Alateu fondatore di S. Pietro, un altro Alateu che insieme all'omonimo arcidiacono è concedente di beni a livello [25] perciò coproprietario, e un Alo che fa un accordo, una *convenientia*, con l'arcidiacono [14].

*CDL* 21, a. 716: Alahis è un gastaldo sotto re Liutprando ed è insie-

<sup>130</sup> Per altro nell'elenco non è compreso nessun documento di donazione o *indicati dispensationis* di Alahis per S. Pietro o per un altro ente ecclesiastico.



me al duca di Lucca, per questioni che riguardano il vescovato di Lucca.

CDL 30, a. 722: Alahis, *vir magnificus*, fa da testimone insieme al duca e al vescovo di Lucca a un atto di donazione del figlio di quest'ultimo.

CDL 171, a. 761: Alateu arcidiacono è indicato come colui che *preest* in S. Pietro ai Sette Pini in una donazione alla stessa chiesa.

CDL 113, a. 754: a una permuta fatta dal duca Alpert (che agisce per il re Astolfo) e il vescovo di Lucca, viene posto il segno di mano *Alatei filio quondam Alais v(iri) d(evoti) testis* (qui *viri devoti*, come *testis*, è riferito ad Alatei).

CDL 149, a. 761: sul documento di permuta fra l'abate di S. Pietro di Camaioere e il vescovo di Lucca Peredeo, lo scrittore vescovile mette il segno di mano *Alli v(iri) d(evoti) filio quondam Alatei testis*.

CDL 236, a. 769: il vescovo di Lucca Peredeo fa una permuta con Allo «filio bone memorie Alati[u]», che gli cede 20 moggi di una sua terra a Cornino<sup>131</sup>.

Quest'ultima indicazione di luogo è importante. Cornino era centro della *indicaria Maritima*, dove si concentrano proprietà della *curtis regia* ma anche quelle di "grandi" del ducato: il duca Walprand, il vescovo di Lucca Talesperiano, Perticald padre del vescovo lucchese Peredeo, e il pisano Walfredo fondatore di Monteverdi, e, come si vede, il nostro Alo di Alateu. Il *breve*, si è detto più volte, menziona a un certo punto un precetto «emissum in Lucani et Pisani homi de finibus Cornino» - [88] - probabilmente di Liutprando e probabilmente, secondo l'ipotesi Gasparri, tenuto in custodia da Alahis, e un altro precetto - [82] - probabilmente anch'esso per Alahis e di Liutprando, per confermare una casa (leggi azienda agraria) in Gavorrano, ch'è luogo di Maremma.

Infine, ciò che forse è solo una suggestione per i legami fra tutti questi punti. Gli stessi grandi proprietari che troviamo concentrati in Maremma hanno *pecunia* in Corsica: il vescovo di Lucca Peredeo e i suoi fratelli; Walfredo pisano e i suoi fratelli. Il nostro breve, legato anch'esso a grandi proprietari, menziona un precetto emesso per un *homo corso* [92]. Ci rendiamo conto d'aver

<sup>131</sup> Il documento è conservato in Archivio di Stato di Pisa, *Diplomatico Roncioni*, un fondo costituito artificialmente con documenti dell'Archivio Arcivescovile di Pisa dal quale proviene il nostro *breve*. Si tratta di una copia del secolo XII: divergo da Schiaparelli che dà «Alatia» con -a insicuro: la vocale finale può essere solo una *u* o una *i*.

tracciato qui una specie di albero che sembra ripetere in parte quello della famiglia dei cosiddetti *Allucinghi*, cui Schwarzmaier accenna brevemente per respingerla come famiglia del famoso e problematico duca longobardo-carolingio *Allo* di Lucca<sup>132</sup>.

Questo tipo di ricorrenze convince a proporre la seguente ipotesi: i discendenti di Alahis – che ebbe un figlio di nome Alateu e un nipote con un nome iniziante con lo stesso elemento onomastico, che conosciamo però soltanto con quello che sarà stato il suo nomignolo, Alo (qui nel breve) / Allo (in altre carte)<sup>133</sup> – entrarono in qualche modo, certo patrimonialmente, in contatto con la fondazione dell'arcidiacono Alateu, un membro dello stesso gruppo parentale del gastaldo, come conferma la conservazione dell'onomastica di famiglia, anche se non sappiamo su quale linea generazionale: più probabile su quella del figlio di Alahis (i due *Alateu* del breve potrebbero esser stati, in altre parole, cugini). La famiglia del gastaldo Alahis non si sarebbe perciò comportata diversamente da tante famiglie dell'ufficialità regia longobarda (v. per es. *CDL* 48) e – con le dovute proporzioni – da quella dello stesso duca Walpert, che ha un figlio chierico nel monastero di S. Michele di Pugnano creato col patrimonio familiare di due fratelli: quel figlio, Walprand, succederà come abate a uno dei fondatori del monastero (*CDL* 40) e diverrà poi vescovo di Lucca.

Secondo la nostra lettura del *breve de moniminas*, dunque, S. Pietro ai Sette Pini è la chiesa di una famiglia che ha dato gastaldi dagli orizzonti lucchesi<sup>134</sup> e arcidiaconi dislocati però nel clero

<sup>132</sup> Schwarzmaier, *Lucca und das Reich* cit., p. 167 nota 31.

<sup>133</sup> Come Paolo Diacono racconta nel libro IV, 1 che re Agilulf «Ago dictus est» (*Storia dei longobardi* cit., p. 182). Per gli usi onomastici longobardi si vedano Arcamone, *L'antroponomia germanica a Pisa* cit.; M. G. Arcamone, *Antroponomia altomedievale nelle iscrizioni murali, in Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia meridionale*, Atti del convegno (Monte Sant'Angelo 9-10 dicembre 1978), a cura di C. Carletti-G. Otranto, Bari 1980, pp. 255-317. Sul nome Alahis: M. G. Arcamone, *Long. Alahis e il tema germanico \*hanha- «destriero»*, «Archivio glottologico italiano», 60 (1975), pp. 128-141; per l'ipocoristico Alo: Arcamone, *L'antroponomia germanica a Pisa* cit., p. 149.

<sup>134</sup> Non sappiamo collocare in rapporto a questa chiesa il documento 53, di un altro gastaldo (o gasindio?): *Iudicato facto a Bansa gas(taldio) curti domne regine*. Si preferisce intendere qui *iudicato* come *carta iudicati*, carta di donazione *post*

vescovile pisano. Sappiamo per certo, per altre vie, che S. Pietro è contemporaneamente anche il ricovero di donne longobarde sole, *in capillo*, in altre parole ricovero del loro patrimonio acquisito o familiare: di famiglie – c'è da credere – di livello adeguato<sup>135</sup>.

A questo punto bisogna considerare il nome del vescovo preposto in apertura del testo, su rigo isolato, in una posizione notevole nella *mise en page* che sopporta solo tre volte, come s'è visto, uno spazio vuoto sul rigo come segno di pausa e distinzione. Il «† Domnucianus episcopus» è per noi elemento di datazione, ma indiretto e problematico (per Tjäder: una «rubrica»). Che cosa voleva essere? Una *datatio*, una specie di *inscriptio* o, al contrario, una specie di *intitulatio*, precedute da una invocazione simbolica? Forse tutt'e tre queste cose insieme. Potrebbe essere la variante pisana, tecnicamente più modesta, della prassi degli scrittori ecclesiastici di Lucca di datare e connotare autorevolmente (con sottoscrizioni autografe anche dell'autore) i *brevia* scritti per il loro vescovo<sup>136</sup>. Quel rigo potrebbe significare semplicemente che la persona ricordata ha autorità nei confronti dell'azione di cui si parla, o vi è in qualche modo coinvolta o rappresenta per quell'azione una cornice entro cui essa in qualche modo si inquadra. Non si può fare a meno di pensare questo testo come un testo "interno", un promemoria per un'azione che è in un certo senso svolta sotto gli occhi del vescovo, sotto la sua vigilanza, il cui ricordo deve essere lasciato a chi gli subentrerà.

*obitum* cioè (cfr. CDL 163 in cui si cita uno *iudicato facto* proprio in questo senso), e non come *notitia iudicati: a Banso* sarà allora da intendere come espressione dell'agente, alla latina, e sarà da vedere, qui, una deroga al volgarismo *da* continuamente impiegato nella lista per dire l'autore del documento (a meno che non lo si voglia leggere come destinatario dello *iudicato*). La nota-regesto del documento 53 contiene peraltro il notevole cenno a una proprietà fiscale della regina. È stato affermato (Brühl, *Fodrum* cit., p. 366, nota 69) che «nach der Entstehung des Breves» qui potesse solo intendersi una *curtis* ubicata in Pisa: ma proprio l'origine, la natura, il contenuto del *breve* non permettono di affermarlo. Per la struttura della *curtis domne regine* cfr. anche Gasparri, *Il regno longobardo* cit., p. 261.

<sup>135</sup> Un *exercitalis* che parte per la guerra 'dona' il mundio sulla sorella – l'aspettativa che aveva cioè sul suo patrimonio – alla donna stessa in modo che possa disporre visto che assume il *monasthico avito* proprio in S. Pietro ai Sette Pini, assistita dal prete Liufrit che sarà suo dispensatore: siamo nel luglio 769 e il documento è CDL 230, copia coeva.

<sup>136</sup> Cfr. Bartoli Langeli, *Sui 'brevis' italiani* cit., p. 14.

La realtà di tante longobarde *carte dotis, donationis e iudicati* concede la libertà di immaginare un'ultima scena. La morte di Alateu, l'arcidiacono, sarà stata l'occasione di questo breve. Con una o più carte [5, 71] egli avrà lasciato tutto il suo patrimonio alla chiesa che aveva fondato e che aveva senz'altro funzionato da polo di concentrazione e di gestione del patrimonio del gruppo familiare largo, già al momento della fondazione e durante la sua vita. Fin qui, tutto fila liscio. Resta un punto interrogativo: come si legano a questo quadro i protagonisti del breve, quelli che figurano nell'*incipit*: Teuspert da un lato, Ghittia e le sue figlie Aliperga e Willerada. Dobbiamo inanellare altre congetture.

Immaginiamo che Alateu arcidiacono abbia decretato come condizione – magari in mancanza di un membro maschio di famiglia incardinato come interno nella chiesa o, come succede, in caso di *negligentia* del vescovo competente a nominare un rettore successore<sup>137</sup> – che il governo dell'ente, ovvero l'usufrutto e la gestione del suo patrimonio, passasse a una donna della famiglia, *ancilla Dei* in quella chiesa – sorella cognata o nipote, vedova del secondo Alateu o di Alo –, che avrà potuto *gubernare* con l'aiuto di un prete – quel Liufridi/Liufrit di cui si è detto – in attesa del passaggio definitivo, prima o poi, della chiesa sotto il diretto controllo vescovile. Ghittia, sarà stata questa donna; e le sue figlie, la garanzia di un'altra generazione ancora, in quella continuità patrimoniale-ecclesiastica<sup>138</sup>.

E *Domnucianus episcopus?* e Teuspert? Il vescovo, come persona che ha doveri ma anche aspettative che prima o poi si compiranno su quella chiesa e su quel patrimonio, fa fare l'inventario di quelli che sono i segni e gli strumenti del potere patrimoniale creato da Alateu e dalla sua famiglia intorno a S. Pietro e che ora, morto Alateu, vengono consegnati a Ghittia e alle sue figlie. A farlo è Teuspert, verosimilmente un incaricato vescovile della cosa e – perché no? – fors'anche l'autore-dettatore del nostro breve, il responsabile della *inquisitio*: in questa scrittura seriale l'*incipit*

<sup>137</sup> Questa è per esempio la situazione, raccontata dalla *notitia iudicati CDL* 163, di un *exenedochio* istituito e dotato dal pisano Auripert con uno *indicatum* nel quale si stabiliva che alla sua morte la fondazione sarebbe stata retta e governata dalla vedova, qualora il vescovo non avesse provveduto per il rettore.

<sup>138</sup> Molto verosimilmente sono le stesse Aliperga e Willerada che con altre due donne sono destinatarie di una carta di donazione della lista: 12.

potrebbe ben valere per ciò che nelle carte è la *completio*.

Quel che comunque consegna Teuspert sono i *monimina* e le altre scritture d'uso e di gestione, da una parte, e il tesoro dall'altra. Pergamene e tesoro, insieme, costituiscono l'archivio altomedievale, l'identità patrimoniale di un possessore<sup>139</sup>. Un atto di accertamento, interno, che servirà ai successori di Domnuciano quando dovranno riprendere la questione.

Torniamo su terreni più fermi. Il *titulus* più antico che il nostro *breve de moniminas* porta sul suo verso recita «Breve de Sancto Petro de Septem Pinos». Esso è databile ai secoli XI-XII<sup>140</sup> e rientra in un lavoro, ben osservabile, di riordinamento dell'archivio del vescovo, o forse già arcivescovo, di Pisa<sup>141</sup>. Ma non serve, qui, per stabilire quando il breve sia entrato nell'archivio della cattedrale: se subito, al momento della sua redazione e da solo, o se più tardi insieme al resto dell'archivio della chiesa che, in una Pisa non più longobarda, deve aver prolungato stancamente la propria esistenza autonoma. Alla fine del secolo X non ne restano che il *fundamentum*, ovvero il suolo ove sorgeva, e il *casalino*, ovvero i ruderi, di cui la proprietà vescovile finalmente si libera<sup>142</sup>.

<sup>139</sup> Cfr. F. Bougard, *Trésors et mobiliars italiens du haut Moyen Âge*, in *Le trésors de sanctuaires, de l'Antiquité à l'époque romane*, ed. J.P. Caillet, Nanterre 1996 (Centre de Recherches sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, Cahier VII), pp. 161-197. La versione italiana ora in *Tesori. Forme di accumulazione della ricchezza nell'alto medioevo (secoli V-XI)*, a cura di S. Gelichi - C. La Rocca, Roma 2004.

<sup>140</sup> Il *CDL* come è noto non trascrive questo tipo di testi dorsali. Tjäder data l'annotazione ai secoli XII-XIII (com'è altrettanto noto, le *ChLA* non contemplano di regola la riproduzione in facsimile dei testi sul verso).

<sup>141</sup> Per quanto risulta da un esame sul verso delle pergamene conservate nell'Archivio arcivescovile di Pisa anteriori al secolo XII, la prima vera e propria campagna di registazione delle carte antiche, incluse le longobarde, si verificò fra la fine del XI e gli inizi del XII secolo: i *tituli* del tergo presentano una stessa struttura e una particolarissima osservanza del condizionamento antico dei pezzi (conservati arrotolati e chiusi da una correggia di cuoio o altro, che faceva interrompere la scrittura apposta, dunque, a rotolo fatto). Almeno due sembrano gli 'archivisti' che si avvicendarono nel lavoro. L'elevazione della sede ad arcivescovato è del 1092, conferita dal gregoriano Urbano II al vescovo Daiberto, con autorità metropolitana anche sui vescovati della Corsica: cfr. M. Ronzani, *Chiesa e "civitas" di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092)*, Pisa 1986, pp. 229 ss.

<sup>142</sup> Con una *charta libelli* databile 987-1005: R. Volpini, *Tre documenti scon-*

*Epilogo*

Dal lungo ragionamento dietro alla natura di un *breve* in forma di elenco si può ricavare un esempio – l'ennesimo, è vero, ma mai reso perspicuo per Pisa – delle connessioni fra ufficialità regia, responsabili del patrimonio pubblico regio nei ducati (e nel contempo grandi proprietari di fondi e di denaro), potere vescovile e chierici. Connessioni strette e realizzate attraverso la presenza di membri delle famiglie nell'uno e nell'altro ambito, stabilizzate poi intorno a fondazioni di chiese cittadine che attraggono, concentrano, sviluppano e salvano il patrimonio di provenienza familiare in nessi meno dispersivi: sul momento, ovviamente, e finché funziona la rete di relazioni parentali che cuce laici potenti e clero locale rilevante e che La Rocca ha sintetizzato, per questo periodo, come «fascino ambivalente esercitato dalla chiesa»<sup>143</sup>. Della funzione delle donne longobarde in questo meccanismo generale, in particolare delle vedove «a venire» e *ancille Dei* nelle fondazioni dei mariti e delle loro famiglie, è stato già detto e con efficacia brillante<sup>144</sup>. Il caso di S. Pietro non aggiunge nulla di nuovo. Esemplifica in maniera chiara la complementarietà delle funzioni, diverse a seconda delle situazioni, in questo meccanismo: un'ossatura robusta di trasmissioni maschili si concentra in una *ecclesia* fondata da membri maschi che ricovera però anche *ancille Dei*, alle quali toccherà di prendere in mano il filo di quella trasmissione familiare all'estremo capo, prima che la chiesa-patrimonio passi alla proprietà della chiesa vescovile.

Ma il *breve* in quanto testo racconta anche che al tempo di Liutprando l'attività d'ufficio di Alahis – un gastaldo, importante come tanti altri nel regno – e il suo *status* di possessore comporta-

sciuti dell'Archivio capitolare di Pisa. Contributo all'edizione delle 'carte' pisane anteriori al 1200, «Bollettino Storico Pisano», 47 (1978), pp. 193-203: doc. n. 2, p. 197. Per l'ubicazione in città della chiesa, di cui non resta più traccia materiale, v. F. Redi, *Pisa com'era: archeologia, urbanistica e strutture materiali (secoli V-XIV)*, Napoli 1991 (Gisem, Quaderni, 17), tav. 12 e p. 88 nota 94. La chiesa di S. Cristina è invece ancora oggi esistente sul Lungarno Gambacorti: *ibid.*, tav. 12.

<sup>143</sup> La Rocca, *Segni di distinzione* cit., p. 49.

<sup>144</sup> *Ibid.*, pp. 45 ss.; v. anche B. Pohl-Resl, «Quod me legibus contaget auere». *Rechtsfähigkeit und Landbesitz langobardischer Frauen*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 101/2-4 (1993), pp. 201-227.

vano accumulo di *monimina*, capacità – forse – di conservarne di più antichi, del tempo dei re Pertarito e Cuniperto (per ufficio o per eredità familiare), necessità – probabile – di tenere quietanze anche se non più valide e lettere ricevute. Racconta che personaggi senz'altro più comuni, e donne, almeno una volta nella loro vita, ricevevano una *cartola* o la emettevano. Mentre in quanto inventario dell'archivio di S. Pietro ai Sette Pini così com'era consistente verso la fine del sesto decennio del secolo VIII, nel *breve* si legge la prova diretta che una chiesa-monastero della Pisa longobarda – indubbiamente di tipo comune e di importanza inferiore, per esempio, rispetto a quelle della vicina Lucca, per le quali nessun inventario è arrivato – in poco più di vent'anni d'esistenza poteva disporre d'un archivio fatto complessivamente di novantanove scritture pratiche, di ottantotto fra *monimina* e *brevi*.

Nel *breve de moniminas*, riepilogando, si legge che una circolazione non rada, non difficile di scritture, formalizzate e non, connetteva nella società longobarda laici ed ecclesiastici ai più vari livelli *anche* per il tramite attivo dei laici, della monarchia e dell'ufficialità regia, come produttori di quelle scritture e destinatari.

Le piccole vicende che abbiamo raccontate per due soli, benché famosi, testi documentari – esaminando nell'un caso scritture, segni e testi direttamente offerti dalla carta, nell'altro lavorando su cenni, frammenti e ricordi di carte – stingono dunque sul quadro di una storia più grande: la storia di una *società scritta*, quale fu la società longobarda dalla fine del secolo VII.

(Univ. della Tuscia - Viterbo)

ANTONELLA GHIGNOLI

